



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 752841/2 – FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

ATTIVITA' GIOVANILE

Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale n° 28 del 16 Dicembre 2020

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 122/A FIGC inerente la Convocazione dell'Assemblea Elettiva della F.I.G.C.;

COMUNICATO UFFICIALE N. 124/A FIGC inerente la modifica del Regolamento della Divisione Calcio Femminile FIGC;

COMUNICATO UFFICIALE N. 126/A FIGC inerente il differimento dei termini di tesseramento della Divisione Calcio Femminile FIGC;

COMUNICATO UFFICIALE N. 128/A FIGC inerente la modifica all'art. 94 quinquies delle NOIF;

COMUNICATO UFFICIALE N. 129/A FIGC inerente la modifica all'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva.

COMUNICATO UFFICIALE N. 136/A FIGC inerente il nuovo testo dello Statuto della Federazione Italia Giuoco Calcio.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimettono in allegato le seguenti Comunicati Ufficiali e Circolari pubblicati dalla L.N.D.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 158 inerente la proroga delle nomine delle Commissioni della L.N.D.;

COMUNICATO UFFICIALE N. 159 inerente la proroga della nomina del Delegato al Dipartimento Calcio Femminile;

COMUNICATO UFFICIALE N. 160 inerente la proroga delle nomine del Dipartimento Beach Soccer;

CIRCOLARE N. 46 avente per oggetto: Regolamento Antidoping 2021;

CIRCOLARE N. 48 avente per oggetto: Controlli antidoping emergenza COVID-19 informazioni e procedure per i DCO/BCO incaricati della raccolta dei campioni biologici.

CIRCOLARE N. 36 - 2020 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente ad oggetto: D.L. n. 157 del 30 novembre 2020 - "Ristori - quater"

CIRCOLARE N. 37 - 2020 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente ad oggetto: decreti "Ristori" - Nuove scadenze tributarie -

3. COMUNICAZIONI DEL COORDINATORE FEDERALE CALABRIA

4. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 122/A

Il Presidente Federale

- visto l'art. 21 dello Statuto federale

C O N V O C A

l'Assemblea federale elettiva per il giorno 22 febbraio 2021 alle ore 08,00 in prima convocazione ed alle ore 10,30 in seconda convocazione, presso il *Rome Cavalieri - A Waldorf Astoria Hotel*, Via Alberto Cadlolo, 101 – 00136 Roma, tel. 06 35091, con il seguente

O R D I N E D E L G I O R N O

- 1) Verifica dei poteri
- 2) Elezione del Presidente dell'Assemblea
- 3) Elezione dei Consiglieri federali delle componenti ai sensi dell'art. 26, comma 4, dello Statuto federale
- 4) Elezione del Presidente Federale
- 5) Elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

A L L E G A

alla presente convocazione il “Regolamento Elettorale e dei Voti dell'Assemblea Elettiva” approvato dal Consiglio federale nella riunione del 3 dicembre 2020.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 DICEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

REGOLAMENTO ELETTORALE E DEI VOTI DELL'ASSEMBLEA ELETTIVA

Art. 1 - Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea elettiva della Federazione è convocata dal Presidente federale almeno sessanta giorni prima del suo svolgimento.

La convocazione è effettuata mediante Comunicato Ufficiale pubblicato sul sito della Federazione e mediante successiva PEC trasmessa ai delegati assembleari almeno venti giorni prima del suo svolgimento.

Art. 2 - Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea si compone di 276 Delegati i quali intervengono in rappresentanza delle società della Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNP Serie A), della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNP Serie B), della Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), della Lega Nazionale Dilettanti (LND), degli atleti, dei tecnici, dell'Associazione Italiana Arbitri (AIA) secondo la seguente ripartizione nel rispetto delle disposizioni dell'art. 20 dello Statuto:

LNP Serie A	20 Delegati
LNP Serie B	20 Delegati
Lega Pro	58 Delegati
LND	91 Delegati
Atleti	52 Delegati
Tecnici	26 Delegati
AIA	9 Delegati

2. I Delegati per le società delle Leghe professionistiche sono i Presidenti delle Società o loro delegati, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20, comma 1, dello Statuto. I Delegati per le società della LND sono quelli eletti in base al Regolamento elettorale della LND, approvato dal Consiglio Federale. I Delegati per gli atleti, per i tecnici e per gli ufficiali di gara sono quelli eletti dagli atleti, dai tecnici e dagli ufficiali di gara secondo i regolamenti elettorali emanati rispettivamente dall'Associazione Italiana Calciatori (AIC), dall'Associazione Italiana Allenatori Calcio (AIAC) e dall'Associazione Italiana Arbitri (AIA), approvati dal Consiglio Federale.

3. Ai fini del calcolo delle maggioranze assembleari, il complesso dei voti spettanti ai Delegati è pari a 516 voti. A tal fine, nel rispetto dell'art. 20 comma 2 dello Statuto, al voto di ciascuno dei Delegati è attribuita la seguente ponderazione:

20 Delegati LNP Serie A	3,10
20 Delegati LNP Serie B	1,29
58 Delegati Lega Pro	1,51
91 Delegati LND	1,93
52 Delegati Atleti	1,98
26 Delegati Tecnici	1,98
9 Delegati AIA	1,15

Art. 3 - Costituzione dell'Assemblea

1. In conformità all'art. 22 dello Statuto, l'assemblea elettiva è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza di delegati che rappresentino almeno la metà più uno dei voti assembleari, e, in seconda convocazione, con la presenza di delegati che rappresentino almeno un terzo dei voti assembleari. Pertanto l'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di Delegati cui spettino complessivamente almeno la metà più uno dei voti, pari a 259, e in seconda convocazione, con la presenza di Delegati cui spettino complessivamente almeno un terzo dei voti, pari a 172 voti.

2. In conformità all'art. 20, comma 7, dello Statuto, le operazioni di verifica poteri sono svolte da apposita Commissione, il cui Presidente è nominato dalla Federazione d'intesa con il CONI.

Le operazioni di scrutinio dei voti sono svolte da apposita Commissione, nominata dalla Federazione.

3. Le operazioni di verifica poteri relative alle Assemblee per la elezione dei Consiglieri Federali in rappresentanza delle singole componenti, sono svolte dalla medesima Commissione di cui al comma 2.

Le operazioni di scrutinio dei voti relative alle Assemblee per la elezione dei Consiglieri Federali in rappresentanza delle singole componenti, sono svolte da apposita Commissione nominata dalla Federazione.

Art. 4 - Presidenza dell'Assemblea e svolgimento dei lavori

1. L'Assemblea elegge, per la direzione dei lavori, il Presidente, con votazione palese. Il Presidente è proposto all'Assemblea, su indicazione della Federazione, d'intesa con il CONI.

2. Per lo svolgimento dei lavori, il Presidente è assistito dal Segretario Generale o, in caso di impedimento, da persona da lui delegata.

3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, il Presidente decide con piena indipendenza e autonomia di giudizio e di valutazione, ispirandosi ai principi fondamentali che regolano le procedure assembleari elettive.

4. Il Presidente dell'Assemblea per l'elezione dei Consiglieri Federali in rappresentanza delle singole componenti è eletto con votazione palese dai Delegati delle stesse, d'intesa con la Federazione.

Art. 5 - Oggetto delle votazioni

1. In conformità allo Statuto Federale l'Assemblea federale elegge per un quadriennio olimpico il Presidente Federale e il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. In occasione dell'Assemblea federale sono altresì eletti i Consiglieri federali da parte delle Leghe e da parte degli Atleti e dei Tecnici.

2. Preliminarmente alle votazioni per la elezione del Presidente federale e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, vengono eletti i Consiglieri federali da parte delle Leghe, esclusi i loro membri di diritto, nonché i Consiglieri federali da parte degli atleti e dei tecnici, secondo i regolamenti elettorali emanati rispettivamente dalle Leghe e dalle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche e approvati dal Consiglio Federale.

3. Dopo le Assemblee per la elezione dei Consiglieri Federali in rappresentanza delle Leghe e delle Componenti Tecniche, che non possono avere una durata superiore alle tre ore, scadute le quali devono essere dichiarate chiuse, si aprono i lavori dell'Assemblea per la elezione del Presidente Federale e del Presidente del Collegio dei revisori dei Conti della FIGC. Il Presidente dell'Assemblea pone in votazione:

- a) le candidature a Presidente Federale, presentate nel rispetto delle disposizioni dell'art. 21, comma 4, e dell'art. 24, comma 5, dello Statuto;
- b) le candidature a Presidente del Collegio dei revisori dei conti, presentate nel rispetto delle disposizioni dell'art. 21, comma 4, e dell'art. 31, comma 3, dello Statuto.

Art. 6 - Presentazione delle Candidature a Presidente federale ed a Consigliere federale

1. In conformità all'art. 21, comma 4, dello Statuto Federale i candidati all'elezione di Presidente Federale e di Consigliere federale, diverso dai membri di diritto, devono presentare la candidatura alla Segreteria Generale almeno quaranta giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea e le candidature devono essere pubblicate sul sito federale almeno trenta giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

2. Modalità di presentazione delle candidature a Presidente Federale

Le candidature a Presidente Federale devono essere accompagnate da un documento programmatico sulle attività della FIGC per il quadriennio olimpico e dall'accredito della candidatura, senza vincolo di mandato, da parte di almeno la metà più uno dei delegati assembleari di almeno una Lega o una Componente tecnica.

I delegati assembleari che intendano accreditare il candidato alla Presidenza federale devono utilizzare fogli conformi al modello allegato.

Avverso le candidature è ammessa impugnazione ai sensi del "Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive" emanato dalla Giunta Nazionale del CONI e pubblicato sul sito www.coni.it.

3. Modalità di presentazione delle candidature ed elezione alla carica di Consigliere federale in rappresentanza delle Leghe e delle Componenti tecniche

3.1 Consiglieri in rappresentanza della LNP Serie A

La Lega Nazionale Professionisti Serie A esprime tre consiglieri federali, ivi compreso il Presidente di Lega, che è componente di diritto del Consiglio Federale della FIGC.

La convocazione della assemblea per la elezione dei Consiglieri Federali, diversi dal componente di diritto, in rappresentanza della Lega Nazionale Professionisti Serie A è effettuata dalla FIGC.

La candidatura a consigliere federale, diverso dal componente di diritto, deve essere presentata presso la Segreteria Generale, secondo quanto disposto dall'art. 21, comma 4, dello Statuto federale e dal presente regolamento, utilizzando il modello allegato.

Avverso le candidature è ammessa impugnazione ai sensi del “Regolamento per l’impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive” emanato dalla Giunta Nazionale del CONI e pubblicato sul sito www.coni.it.

La elezione dei due Consiglieri Federali, diversi dal componente di diritto, avviene nella assemblea di Lega da tenersi in occasione della assemblea federale elettiva e prima delle votazioni per la elezione del Presidente Federale. E’ possibile esprimere una sola preferenza. Risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti espressi dalle società presenti e aventi diritto.

In caso di parità di voti, tale da non consentire la elezione della totalità dei Consiglieri Federali, si procede a ballottaggio tra coloro che hanno conseguito lo stesso numero di preferenze e verrà eletto chi raggiunga il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità di voti, l’elezione avverrà seguendo il criterio della maggiore anzianità anagrafica.

3.2 Consiglieri in rappresentanza della Lega Italiana Calcio Professionistico

La Lega Italiana Calcio Professionistico esprime tre Consiglieri Federali, ivi compreso il Presidente di Lega, che è componente di diritto del Consiglio Federale della FIGC.

La convocazione della assemblea per la elezione dei Consiglieri Federali, diversi dal componente di diritto, in rappresentanza della Lega Pro è effettuata dalla FIGC.

La candidatura alla carica di Consigliere Federale, diverso dal componente di diritto, deve essere presentata presso la Segreteria Generale, secondo quanto disposto dall’art. 21, comma 4, dello Statuto federale e dal presente regolamento, utilizzando il modello allegato.

Avverso le candidature è ammessa impugnazione ai sensi del “Regolamento per l’impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive” emanato dalla Giunta Nazionale del CONI e pubblicato sul sito www.coni.it.

La elezione dei due Consiglieri Federali, diversi dal componente di diritto, avviene nella assemblea di Lega da tenersi in occasione della assemblea federale elettiva e prima delle votazioni per la elezione del Presidente Federale. E’ possibile esprimere una sola preferenza. Risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti espressi dalle società presenti e aventi diritto.

In caso di parità di voti, tale da non consentire la elezione della totalità dei Consiglieri Federali, si procede a ballottaggio tra coloro che hanno conseguito lo stesso numero di preferenze e verrà eletto chi raggiunga il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità di voti, l’elezione avverrà seguendo il criterio della minore anzianità anagrafica.

3.3 Consiglieri in rappresentanza della Lega Nazionale Dilettanti

La Lega Nazionale Dilettanti esprime sei consiglieri federali, di cui due Consiglieri Federali nazionali, tre Consiglieri Federali d’Area della LND (in ragione di 1 Consigliere per ciascuna delle tre aree territoriali – Nord, Centro, Sud – di appartenenza) e il Presidente di Lega, che è componente di diritto del Consiglio Federale della FIGC.

La convocazione della assemblea per la elezione dei Consiglieri Federali, diversi dal componente di diritto, in rappresentanza della Lega Nazionale Dilettanti è effettuata dalla FIGC.

La candidatura alla carica di Consigliere Federale, diverso dal componente di diritto, deve essere presentata, unitamente alle relative designazioni, presso la Segreteria Generale, secondo quanto disposto dall'art. 21, comma 4, dello Statuto federale e dal presente regolamento, utilizzando il modello allegato.

Possono presentare candidature alla carica di Consigliere Federale coloro che abbiano ottenuto le seguenti designazioni:

- a) per i Consiglieri Federali d'area della L.N.D.: designazione da parte di almeno 2 Comitati dell'area di appartenenza;
- b) per i Consiglieri Federali nazionali: designazione da parte di almeno 5 tra Comitati Regionali, Divisione Calcio a Cinque, Dipartimento Interregionale, Dipartimento Calcio Femminile, Divisione Calcio Femminile.

Avverso le candidature è ammessa impugnazione ai sensi del "Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive" emanato dalla Giunta Nazionale del CONI e pubblicato sul sito www.coni.it.

La elezione dei cinque consiglieri federali, diversi dal componente di diritto, avviene nella assemblea di Lega da tenersi in occasione della assemblea federale elettiva e prima delle votazioni per la elezione del Presidente Federale.

Per l'elezione alla carica di Consigliere Federale, è necessario aver riportato, per quelli d'Area, il maggior numero di voti validamente espressi tra i Delegati Assembleari della LND dell'area di competenza e, per quelli nazionali, il maggior numero di voti validi tra i Delegati Assembleari della LND partecipanti all'Assemblea.

Sono comunque eletti, uno come Consigliere Federale d'Area e l'altro come Consigliere Federale Nazionale, i candidati che rappresentano il genere diverso da quello della maggioranza e che, nell'ambito del loro genere, abbiano conseguito il maggior numero di voti validamente espressi.

Qualora vi siano più candidati di genere diverso da quello della maggioranza nelle tre distinte aree, risulterà eletto il candidato che, all'esito della votazione, abbia il miglior rapporto tra voti conseguiti e voti validamente espressi.

In tutti i casi di parità di voti, tale da non consentire la elezione della totalità dei Consiglieri Federali, si procede a ballottaggio tra coloro che hanno conseguito lo stesso numero di preferenze e verrà eletto chi raggiunga il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità di voti, l'elezione avverrà seguendo il criterio della maggiore anzianità anagrafica.

Per i Consiglieri Federali, i Delegati della LND possono esprimere al massimo 1 preferenza.

3.4 Consiglieri in rappresentanza degli Atleti

I Consiglieri Federali in rappresentanza dei calciatori e delle calciatrici vengono eletti nel numero di quattro dai Delegati dei calciatori e delle calciatrici componenti l'Assemblea Federale, due in rappresentanza dei calciatori professionisti e due in rappresentanza dei calciatori/calciatrici dilettanti.

E' in ogni caso garantita la presenza, tra i Consiglieri Federali in rappresentanza dei calciatori/calciatrici dilettanti, di almeno un componente di genere diverso da quello della maggioranza.

La convocazione della assemblea per la elezione dei Consiglieri Federali in rappresentanza degli Atleti è effettuata dalla FIGC.

La candidatura alla carica di Consigliere Federale in rappresentanza dei calciatori/calciatrici deve essere presentata, unitamente alle relative designazioni, presso la Segreteria Generale, secondo quanto disposto dall'art. 21, comma 4, dello Statuto federale e dal presente regolamento, con indicazione dello status dilettantistico o professionistico di appartenenza ai fini dell'applicazione dell'art. 26 Statuto. Lo status è rilevato dal tesseramento al momento della candidatura. Laddove il candidato non sia tesserato alla data di presentazione della candidatura trova applicazione l'art. 29, comma 1 ultimo capoverso dello Statuto federale ed il candidato potrà presentarsi per l'una o l'altra categoria (professionistica o dilettantistica) purché sia stato tesserato nella sua carriera per almeno un anno con lo status scelto.

Per la presentazione della candidatura dovrà essere utilizzato il modello allegato.

Possono presentare candidature alla carica di Consigliere Federale in rappresentanza dei calciatori e delle calciatrici coloro che abbiano ottenuto la designazione da parte di almeno 3 Delegati assembleari dei calciatori e delle calciatrici. Ciascun Delegato non può esprimere più di una designazione.

La Segreteria Generale predisporrà due liste, in ordine alfabetico, una per i candidati all'elezione in rappresentanza dei calciatori professionisti ed una per i candidati in rappresentanza dei calciatori/calciatrici dilettanti o del calcio a cinque o del calcio femminile.

Avverso le candidature è ammessa impugnazione ai sensi del "Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive" emanato dalla Giunta Nazionale del CONI e pubblicato sul sito www.coni.it.

I Delegati dei calciatori e delle calciatrici votano per eleggere tutti i Consiglieri Federali in rappresentanza dei calciatori/calciatrici.

Le votazioni vengono effettuate in due successive tornate, nel modo seguente:

- I^a tornata: elezione di due calciatori/calciatrici dilettanti o del calcio a cinque o del calcio femminile. Per questa elezione i Delegati possono esprimere al massimo una preferenza.
- II^a tornata: elezione di due calciatori professionisti. Per questa elezione i Delegati possono esprimere al massimo una preferenza.

Risultano eletti i candidati che, in ciascuna delle due votazioni, riportino il maggior numero di voti validamente espressi in relazione ai posti disponibili.

Tra i Consiglieri Federali in rappresentanza dei dilettanti deve essere eletto un Consigliere Federale di genere diverso da quello della maggioranza. Nel caso in cui tutti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti appartengano allo stesso genere, sarà comunque eletto il Consigliere Federale di genere diverso da quello della maggioranza che ha ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi.

In tutti i casi di parità di voti, tali da non consentire la elezione della totalità dei Consiglieri Federali, si procede a ballottaggio tra coloro che hanno conseguito lo stesso numero di preferenze e verrà eletto chi raggiunga il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità di voti, l'elezione avverrà seguendo il criterio della minore anzianità anagrafica.

3.5 Consiglieri in rappresentanza dei Tecnici

I Consiglieri Federali in rappresentanza dei Tecnici vengono eletti nel numero di due dai Delegati dei Tecnici, uno in rappresentanza dei tecnici professionisti e uno in rappresentanza dei tecnici dilettanti.

E' in ogni caso garantita la presenza, tra i Consiglieri Federali, di un componente di genere maschile e di un componente di genere femminile.

La convocazione della assemblea per la elezione dei Consiglieri Federali in rappresentanza dei Tecnici è effettuata dalla FIGC.

La candidatura alla carica di Consigliere Federale deve essere presentata, unitamente alle relative designazioni, secondo quanto disposto dall'art. 21, comma 4, dello Statuto federale e dal presente regolamento, utilizzando il modello allegato.

Possono presentare candidature alla carica di Consigliere Federale in rappresentanza dei Tecnici coloro che abbiano ottenuto la designazione di almeno 2 tra i Delegati assembleari appartenenti alla categoria. Ciascun Delegato non può esprimere più di una designazione.

La Segreteria Generale predisporrà due liste, in ordine alfabetico, una per i candidati all'elezione in rappresentanza dei tecnici professionisti ed una per i candidati in rappresentanza dei tecnici dilettanti.

Avverso le candidature è ammessa impugnazione ai sensi del "Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive" emanato dalla Giunta Nazionale del CONI e pubblicato sul sito www.coni.it.

I Delegati votano per eleggere i Consiglieri Federali della propria categoria (professionisti o dilettanti).

Le votazioni vengono effettuate in due successive tornate, nel modo seguente:

- I^a tornata: elezione di un Consigliere Federale in rappresentanza dei dilettanti. Per questa elezione i Delegati dilettanti possono esprimere al massimo una preferenza.
- II^a tornata, elezione di un Consigliere Federale in rappresentanza dei professionisti. Per questa elezione i Delegati professionisti possono esprimere al massimo una preferenza.

Risultano eletti i candidati che, in ciascuna delle due votazioni, riportino il maggior numero di voti validamente espressi. Deve comunque essere eletto un Consigliere Federale di genere maschile ed un Consigliere Federale di genere femminile.

Nel caso in cui tutti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti in relazione ai posti disponibili appartengano allo stesso genere, sarà comunque eletto il candidato che rappresenta il genere diverso da quello della maggioranza e che, nell'ambito del suo genere, abbia conseguito il maggior numero di voti validamente espressi.

Qualora vi siano più candidati di genere diverso da quello della maggioranza nelle due liste, risulterà eletto il candidato che, all'esito della votazione, abbia il miglior rapporto tra voti conseguiti e voti validamente espressi.

In tutti i casi di parità di voti, tali da non consentire la elezione della totalità dei Consiglieri Federali, si procede a ballottaggio tra coloro che hanno conseguito lo stesso numero di preferenze e verrà eletto

chi raggiunga il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità di voti, l'elezione avverrà seguendo il criterio della minore anzianità anagrafica.

Art. 7 - Modalità di svolgimento dell'Assemblea per l'elezione del Presidente Federale e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

1. In sede assembleare il Presidente Federale, o persona da lui delegata, effettua una comunicazione di apertura dei lavori assembleari.
2. Prima che sia aperta la votazione, i candidati alla carica di Presidente possono esporre il loro programma.
3. Sulle dichiarazioni dei candidati possono intervenire non più di due delegati per ciascuna componente per un tempo di parola non superiore a cinque minuti.
4. I candidati alla carica di Presidente possono in ogni momento ritirare la loro candidatura.

Art. 8 - Modalità di votazione e di scrutinio

1. Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto con sistema di voto elettronico.
2. Quando si verificano irregolarità, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.
3. Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente dell'Assemblea.

Art. 9 - Maggioranze deliberative per l'elezione del Presidente Federale

Ciascun Delegato può votare per un solo candidato.

Il Presidente, anche in caso di ballottaggio, è eletto con la metà più uno dei voti esprimibili dai presenti accreditati in assemblea.

In presenza di un solo candidato o di due candidati, verranno effettuati sino a tre scrutini per individuare il Presidente eletto.

In presenza di più di due candidati, se nessuno all'esito del primo scrutinio risulta eletto, si procede sino a due turni di ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

Art. 10 – Modalità di presentazione delle candidature al Presidente Collegio dei revisori dei conti, elezione e maggioranze deliberative

In conformità all'art. 31, comma 3, dello Statuto, per l'elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, l'Assemblea federale vota sulle candidature presentate alla Segreteria Generale da ciascuna Lega o Componente Tecnica, utilizzando il modello allegato. Ai fini delle candidature, si applicano le previsioni dell'art. 21, comma 4, dello Statuto. I candidati devono essere iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili o al Registro dei Revisori contabili.

Ciascun Delegato può votare per un solo candidato.

È eletto Presidente del Collegio il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.

Art. 11 - Norma finale

Per quanto non previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni dello Statuto Federale, dei Regolamenti delle Leghe e delle Componenti Tecniche.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

ASSEMBLEA FEDERALE ELETTIVA

Il sottoscritto

.....,

NOME

COGNOME

DELEGATO ASSEMBLEARE della Lega/Componente Tecnica.....,

ACCREDITA LA CANDIDATURA DI

.....

NOME

COGNOME

alla elezione di PRESIDENTE FEDERALE per il quadriennio 2021-2024.

FIRMA

.....

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

ASSEMBLEA FEDERALE ELETTIVA - 22 FEBBRAIO 2021

ASSEMBLEA PER LA ELEZIONE DEI DUE CONSIGLIERI FEDERALI IN
RAPPRESENTANZA DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

Il sottoscritto

.....
(NOME)

.....
(COGNOME)

Nato a

.....
il

Presenta la propria candidatura per l'elezione a Consigliere Federale in rappresentanza della Lega Nazionale Professionisti Serie A ai sensi dell'art. 21, comma 4, dello Statuto F.I.G.C.

FIRMA CANDIDATO

.....

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

ASSEMBLEA FEDERALE ELETTIVA - 22 FEBBRAIO 2021

ASSEMBLEA PER LA ELEZIONE DEI DUE CONSIGLIERI FEDERALI IN RAPPRESENTANZA DELLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

Il sottoscritto

.....
(NOME)

.....
(COGNOME)

Nato a

.....
il

Presenta la propria candidatura per l'elezione a Consigliere Federale in rappresentanza della Lega Italiana Calcio Professionistico ai sensi dell'art. 21, comma 4, dello Statuto F.I.G.C.

FIRMA CANDIDATO

.....

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

ASSEMBLEA FEDERALE ELETTIVA - 22 FEBBRAIO 2021

ASSEMBLEA PER LA ELEZIONE DEI DUE CONSIGLIERI FEDERALI
NAZIONALI IN RAPPRESENTANZA DELLA LEGA NAZIONALE
DILETTANTI

Il sottoscritto

.....
(NOME)

.....
(COGNOME)

Nato a

il

presenta la propria candidatura per l'elezione a Consigliere federale Nazionale della L.N.D.
ai sensi dell'art. 21, comma 4, dello Statuto F.I.G.C.

Il candidato è designato da parte dei Comitati Regionali/Divisione calcio a
cinque/Dipartimento Interregionale/Dipartimento Calcio Femminile/Divisione Calcio
Femminile di seguito elencati:

Comitato/Divisione/Dipartimento

Firma Presidente

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FIRMA CANDIDATO

.....

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

ASSEMBLEA FEDERALE ELETTIVA - 22 FEBBRAIO 2021

ASSEMBLEA PER LA ELEZIONE DEI TRE CONSIGLIERI FEDERALI DI
AREA IN RAPPRESENTANZA DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Il sottoscritto

.....
(NOME)

.....
(COGNOME)

Nato a

il

presenta la propria candidatura per l'elezione a Consigliere federale d'area della L.N.D. ai
sensi dell'art. 21, comma 4, dello Statuto F.I.G.C.

Il candidato è designato da parte dei Comitati Regionali L.N.D. di seguito elencati:

Comitato Regionale

Firma Presidente Comitato Regionale

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FIRMA CANDIDATO

.....

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

ASSEMBLEA FEDERALE ELETTIVA - 22 FEBBRAIO 2021

ASSEMBLEA PER LA ELEZIONE DEI QUATTRO CONSIGLIERI FEDERALI IN RAPPRESENTANZA DEI CALCIATORI/CALCIATRICI

Il sottoscritto

.....
(NOME)

.....
(COGNOME)

Nato a

..... il

Status di appartenenza

Presenta la propria candidatura per l'elezione a Consigliere Federale in rappresentanza dei calciatori/calciatrici, ai sensi dell'art. 21, comma 4, dello Statuto F.I.G.C.

Il candidato è designato dai Delegati assembleari di seguito indicati:

Delegato

.....
(NOME)

.....
(COGNOME)

Nato a

..... il

Firma

Delegato

.....
(NOME)

.....
(COGNOME)

Nato a

..... il

Firma

Delegato

.....
(NOME)

.....
(COGNOME)

Nato a

..... il

Firma

Delegato	_____	_____	_____
	(NOME)		(COGNOME)
Nato a	_____	il	Firma _____
Delegato	_____	_____	_____
	(NOME)		(COGNOME)
Nato a	_____	il	Firma _____
Delegato	_____	_____	_____
	(NOME)		(COGNOME)
Nato a	_____	il	Firma _____
Delegato	_____	_____	_____
	(NOME)		(COGNOME)
Nato a	_____	il	Firma _____
Delegato	_____	_____	_____
	(NOME)		(COGNOME)
Nato a	_____	il	Firma _____
Delegato	_____	_____	_____
	(NOME)		(COGNOME)
Nato a	_____	il	Firma _____

FIRMA CANDIDATO

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

ASSEMBLEA FEDERALE ELETTIVA - 22 FEBBRAIO 2021

ASSEMBLEA PER LA ELEZIONE DEI DUE CONSIGLIERI FEDERALI IN RAPPRESENTANZA DEI TECNICI

Il sottoscritto

.....
(NOME)

.....
(COGNOME)

Nato a

..... il

Categoria di appartenenza

Presenta la propria candidatura per l'elezione a Consigliere Federale in rappresentanza dei tecnici, ai sensi dell'art. 21, comma 4, dello Statuto F.I.G.C.

Il candidato è designato dai Delegati assembleari di seguito indicati:

Delegato

.....
(NOME)

.....
(COGNOME)

Nato a

..... il

Firma

Delegato

.....
(NOME)

.....
(COGNOME)

Nato a

..... il

Firma

Delegato

.....
(NOME)

.....
(COGNOME)

Nato a

..... il

Firma

Delegato	_____	(NOME)	_____	(COGNOME)
Nato a	_____	il	_____	Firma _____
Delegato	_____	(NOME)	_____	(COGNOME)
Nato a	_____	il	_____	Firma _____
Delegato	_____	(NOME)	_____	(COGNOME)
Nato a	_____	il	_____	Firma _____
Delegato	_____	(NOME)	_____	(COGNOME)
Nato a	_____	il	_____	Firma _____
Delegato	_____	(NOME)	_____	(COGNOME)
Nato a	_____	il	_____	Firma _____
Delegato	_____	(NOME)	_____	(COGNOME)
Nato a	_____	il	_____	Firma _____
Delegato	_____	(NOME)	_____	(COGNOME)
Nato a	_____	il	_____	Firma _____

FIRMA CANDIDATO

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 124/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 3 dicembre 2020;
- ritenuta la necessità di modificare il “Regolamento della Divisione Calcio Femminile”;
- visto l’art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di modificare il “Regolamento della Divisione Calcio Femminile”, secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 DICEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

REGOLAMENTO DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE

Art. 1 – La Divisione Calcio Femminile

1. La Divisione Calcio Femminile (d'ora in avanti Divisione) è inquadrata nella F.I.G.C., esercita le funzioni amministrative e di gestione attribuitegli dalla Federazione ed assolve ad ogni compito ad essa demandato nel rispetto degli indirizzi e delle disposizioni federali.
2. L'attività di indirizzo strategico della Divisione è demandata a un Consiglio Direttivo, formato da 4 componenti eletti dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, e da tre componenti eletti dall'Assemblea delle società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione, nel rispetto dei principi di democrazia e con modalità stabilite dal presente regolamento.

Art. 2 – Le Società

1. La Divisione ha sede presso la F.I.G.C., organizza e disciplina l'attività delle società disputanti le competizioni nazionali di Calcio Femminile, nel rispetto delle compatibilità di bilancio e dei regolamenti federali e sotto il controllo amministrativo, preventivo e consuntivo della F.I.G.C..
2. Appartengono alla Divisione le società che, in possesso del prescritto titolo sportivo, partecipano alle attività organizzate dalla Divisione stessa, a fronte dell'adempimento a tutti gli obblighi di legge e alle prescrizioni disposte dai competenti Organi Federali.

Art. 3 - L'Assemblea

1. L'Assemblea della Divisione si riunisce in sede ordinaria o in sede straordinaria.
2. L'Assemblea pertanto si riunisce:
 - a) in via ordinaria, su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo **per**:
 - 1) **l'elezione dei tre membri del Consiglio Direttivo** di propria competenza;
 - 2) **l'elezione del delegato assembleare in rappresentanza delle società non professionistiche della Divisione, nell'Assemblea della FIGC e nell'Assemblea della LND**;
 - 3) **deliberare sulla** proposta al Consiglio Federale in materia dei criteri di ripartizione delle risorse audiovisive e/o promopubblicitarie che interessano le competizioni cui partecipano tutte le Società della Divisione;
 - 4) **adottare** ogni altra decisione che dovesse essergli rimessa dal Consiglio Direttivo. La convocazione è pubblicata su Comunicato Ufficiale contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di prima e di seconda convocazione, almeno dieci giorni prima della data della riunione.
 - b) in via straordinaria, su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o comunque su richiesta di almeno la metà delle società aventi diritto di voto. Le richieste di convocazione al Presidente del Consiglio Direttivo devono essere motivate e pervenire a mezzo posta elettronica certificata. La convocazione è pubblicata su Comunicato Ufficiale

contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di prima e di seconda convocazione, almeno sette giorni prima della data della riunione.

3. L'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i quattro quinti (4/5) delle società aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza delle società aventi diritto di voto (i.e. 50 per cento più uno degli aventi diritto di voto).

4. In caso di mancata o irregolare convocazione, l'Assemblea è comunque valida se sono presenti tutte le società della Divisione.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Consigliere più anziano. Le Assemblee elettive sono presiedute da soggetto eletto dalla stessa Assemblea con voto palese. La funzione di Segretario dell'Assemblea è svolta da soggetto designato dal Presidente dell'Assemblea.

6. Le votazioni si svolgono normalmente per alzata di mano. La votazione si svolge a scrutinio segreto qualora ne facciano richiesta almeno i due terzi (2/3) delle società rappresentate in Assemblea. Tutte le votazioni riguardanti le elezioni devono tenersi a scrutinio segreto, con strumentazione elettronica e/o cartacea.

7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto (i.e. 50 per cento più uno degli aventi diritto di voto), ad eccezione delle votazioni riguardanti l'elezione di cariche.

8. Nelle Assemblee della Divisione, le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti sono svolte dal Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione, quale organo di garanzia elettorale.

9. Le delibere concernenti questioni di esclusiva pertinenza di una categoria, ivi compresa la proposta al Consiglio Federale dei criteri di ripartizione degli eventuali proventi derivanti dalla cessione dei diritti audiovisivi e/o promopubblicitari delle competizioni di esclusiva propria competenza sono assunte in riunioni assembleari riservate alle società appartenenti alla categoria interessata. Si applicano le norme procedurali previste per l'Assemblea di Divisione.

10. Ai fini dell'elezione del Delegato assembleare, partecipano all'Assemblea esclusivamente le società non professionistiche appartenenti alla Divisione Calcio Femminile.

Il Delegato eletto partecipa con diritto di voto all'Assemblea della LND, ai soli fini della designazione del candidato della LND alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della FIGC.

Lo stesso partecipa, altresì, quale Delegato della LND alle Assemblee federali.

Fatto salvo quanto previsto dall'Art. 7 si applicano le norme procedurali previste per l'Assemblea di Divisione.

11. Avverso la validità delle Assemblee è ammesso ricorso al Tribunale Federale a livello nazionale – sezione disciplinare; nei termini e con le modalità previste dall'art. 83 e seguenti del Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 4 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 7 consiglieri, di cui quattro eletti dal Consiglio Federale della F.I.G.C. e tre eletti dall'Assemblea delle società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile.

2. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente. In caso di assenza del Presidente, le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Consigliere più anziano.
3. Il Presidente del Consiglio Direttivo della Divisione non deve avere alcun rapporto, diretto e/o indiretto, a qualsiasi titolo, con le società partecipanti ai campionati organizzati dalla Divisione. La qualifica di componente del Consiglio Direttivo, ivi compresa quella di Presidente, è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva federale o incarico conferito dalla FIGC. Ai componenti del Consiglio Direttivo si applica l'art. 29 dello Statuto.
4. Alle riunioni del Consiglio Direttivo della Divisione hanno facoltà di assistere il Presidente Federale e il Segretario Generale della F.I.G.C., o loro delegati oltre al Responsabile della Divisione.
5. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente e di concerto con il Presidente Federale definisce il programma per l'attuazione degli obiettivi programmatici della Divisione, valuta le politiche e procedure da seguire in materia di ammissione e organizzazione dei Campionati nazionali femminili, anche minori, e assolve ogni altro compito eventualmente demandato dalla F.I.G.C. per l'organizzazione dell'attività.
6. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento o inerzia, da almeno quattro componenti il Consiglio Direttivo. La convocazione indica data, ora, luogo e ordine del giorno della riunione e viene inviata a mezzo posta elettronica certificata, a tutti i componenti il Consiglio Direttivo, alla Presidenza e alla Segreteria Generale della F.I.G.C. nonché al Presidente della Commissione per lo sviluppo del Calcio Femminile. La convocazione deve pervenire almeno cinque giorni prima della data della riunione, salvi i casi di motivata urgenza, nei quali il termine si riduce a due giorni.
7. Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede della F.I.G.C. ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità, e comunque, almeno con cadenza bimestrale. Il Presidente del Consiglio Direttivo, per la redazione dei verbali, è assistito dal Responsabile della Divisione.
8. Il Consiglio Direttivo si considera validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti, a condizione che fra questi vi sia il Presidente.
9. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo presenti alla relativa riunione. In caso di parità, il voto del Presidente prevale.
10. Il verbale del Consiglio Direttivo, sottoscritto dal Presidente e dal Responsabile della Divisione, è depositato presso la segreteria della Divisione entro cinque giorni lavorativi dalla data di svolgimento della relativa riunione.
11. Le riunioni si potranno svolgere anche con sistema di teleconferenza.

Art. 5 – Il Presidente del Consiglio Direttivo

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo assume, di concerto con il Presidente Federale ogni determinazione o iniziativa necessaria o utile al funzionamento della Divisione. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità e in ogni caso con periodicità almeno bimestrale; cura i rapporti istituzionali per la Divisione e partecipa alle riunioni della Commissione federale per la promozione e lo sviluppo del calcio femminile.

2. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, su candidatura dell'interessato, da presentarsi in occasione della prima riunione del Consiglio.

3. Il Presidente, insieme al Consiglio Direttivo di cui fa parte, rimane in carica per la durata di un quadriennio olimpico.

4. Le funzioni del Presidente, in tutti i casi in cui egli non possa esercitarle, sono svolte dal Consigliere più anziano.

5. Il Presidente decade nel caso in cui, per effetto di impedimento, non sia in grado di assolvere alle proprie funzioni per un periodo superiore a sei mesi.

6. Il Presidente è eletto, in prima votazione, con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei voti degli aventi diritto di voto. In seconda votazione è richiesta la medesima maggioranza. Le successive votazioni richiedono un quorum deliberativo pari alla maggioranza dei presenti (i.e. 50 per cento più uno dei presenti).

7. La revoca per giusta causa del Presidente e dei componenti del Consiglio direttivo può essere disposta dall'Assemblea con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei voti degli aventi diritto di voto. Qualora il Presidente e/o i Componenti del Consiglio Direttivo siano stati eletti dal Consiglio Federale la revoca deve essere deliberata dal Consiglio Federale, su proposta dell'Assemblea delle società.

Art. 6 - Procedure elettorali del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio federale elegge i componenti del Consiglio Direttivo di propria competenza, su proposta del Presidente Federale, a maggioranza dei presenti avente diritto di voto.

2. L'Assemblea delle società elegge i Consiglieri di propria competenza. In prima votazione ciascuna società potrà esprimere tre preferenze tra i candidati alla carica di Consigliere. In caso di ballottaggio, ciascuna società potrà esprimere un numero di preferenze pari al numero dei Consiglieri da eleggere. I candidati all'elezione di Consigliere devono presentare la candidatura mediante comunicazione alla Segreteria della Divisione almeno cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea. La candidatura a Consigliere deve essere presentata da almeno 4 società aventi diritto al voto, mediante comunicazione alla Segreteria della Divisione.

Sono eletti alla carica di componente del Consiglio Direttivo i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio tra i candidati non eletti in esito al quale risulteranno eletti i candidati che avranno ricevuto più voti. In caso di ulteriore parità di voti, risulterà eletto il candidato più anziano.

Le candidature sono presentate sui moduli appositamente predisposti dalla F.I.G.C..

Le votazioni in sede Assembleare devono tenersi a scrutinio segreto, con strumentazione elettronica e/o cartacea.

3. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per la durata di un quadriennio olimpico. Le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo, scaduto il quadriennio olimpico, si svolgono entro 60 giorni dalla celebrazione dell'Assemblea elettiva della F.I.G.C..

4. I componenti del Consiglio Direttivo decadono: (i) al venir meno dei requisiti previsti all'art. 4 comma 3 del presente Regolamento; (ii) in presenza di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità sopravvenuta nel corso del mandato; (iii) alla cessazione dell'appartenenza alla

Divisione della società che rappresentano o al venir meno del proprio rapporto con detta società; (iv) al venir meno del requisito di rappresentanza della categoria per la quale si è stati eletti. I consiglieri decadono dalla loro carica se non partecipano, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo.

5. In tutti i casi, la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo.

6. In caso di decadenza di uno o più Consiglieri eletti dall'Assemblea, il Presidente o, in caso di sua impossibilità o inerzia, il Consigliere più anziano, entro venti giorni dall'accertamento della decadenza, convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo o dei nuovi Consiglieri. In caso di decadenza di uno o più Consiglieri eletti dal Consiglio Federale, il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua impossibilità o inerzia, il Consigliere più anziano, informa il Consiglio Federale entro venti giorni dall'accertamento della decadenza. Il medesimo Consiglio provvederà alla nuova elezione in occasione della prima riunione utile. Il mandato del nuovo o dei nuovi consiglieri, salva la sopravvenienza di cause di decadenza, scadrà contemporaneamente al mandato del Consiglio Direttivo. Ove venga meno la maggioranza del Consiglio Direttivo per motivi diversi dalla cessazione dell'appartenenza alla Divisione della società rappresentata, l'intero Consiglio decade, mantenendo i poteri di ordinaria amministrazione. Il nuovo Consiglio deve essere eletto entro 60 giorni.

7. In caso di gravi motivi che impediscano il regolare o normale svolgimento delle attività demandate al Consiglio Direttivo della Divisione, ovvero in caso di gravi irregolarità o violazioni che ne impediscano il funzionamento, il Presidente Federale nomina un Commissario, fissandone i poteri e i limiti di durata.

Art. 7 – Il Delegato Assembleare

1. Chiunque intenda ricoprire la carica di Delegato Assembleare deve presentare la propria candidatura presso la Segreteria della Divisione, almeno 5 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea.

Per la candidatura è necessaria la qualifica di Dirigente di società non professionistica affiliata alla FIGC e associata alla Divisione Calcio Femminile.

La candidatura deve contenere, oltre al nominativo e ai dati anagrafici del soggetto candidato, l'anzianità federale, la dichiarazione di essere in possesso di tutti i requisiti soggettivi di elettorato passivo previsti dallo Statuto FIGC e dalle norme federali, e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui allo Statuto FIGC e alle norme federali; nonché dalla designazione di almeno 4 società non professionistiche appartenenti alla Divisione.

2. In sede Assembleare, le società aventi diritto di voto, possono esprimere al massimo una preferenza.

Risulterà eletto il candidato che avrà riportato il maggior numero di voti validi.

In caso di parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità federale e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica.

3. La perdita della qualifica di Dirigente di società o il mancato inquadramento della società di appartenenza tra quelle partecipanti a competizioni agonistiche ufficiali organizzate dalla Divisione Calcio Femminile, ovvero il mutamento dello status della società di appartenenza del Delegato nel corso del quadriennio, comporta – su comunicazione della Divisione e a seguito di determinazione del Consiglio Federale – la decadenza dalla carica e la sostituzione del Delegato decaduto mediante il subentro del primo dei non eletti, salvo elezioni suppletive

in caso di necessità.

Art. 8 – Funzionamento delle sedute assembleari

1. Ai fini del calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea l'espressione "aventi diritto di voto" identifica tutte le società che hanno il diritto di esprimere un voto, e cioè tutte le società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione.
2. In sede assembleare il Presidente del Consiglio Direttivo, o persona da lui delegata, effettua una comunicazione di apertura dei lavori assembleari.
3. Le società partecipanti all'Assemblea devono essere rappresentate, alternativamente, dal legale rappresentante o da un soggetto delegato a rappresentare la società e a impegnarla validamente agli effetti sportivi e nei rapporti con gli Organi Federali.
4. Ove all'ordine del giorno non sia prevista l'elezione di cariche, è facoltà delle società farsi rappresentare in Assemblea dal rappresentante di altra società della Divisione. Tale facoltà non può essere esercitata per più di due Assemblee consecutive. Ciascuna società non può ricevere più di una delega relativamente ad una determinata Assemblea.

Art. 9 – Uffici di Segreteria amministrativa

1. La struttura amministrativa della Divisione è organizzata in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, ed è diretta dal Responsabile della Divisione, nominato dal Presidente Federale tra soggetti in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali.
2. Il Responsabile della Divisione cura l'organizzazione degli uffici, dei servizi e di tutte le attività attribuite alla Divisione, rispondendo operativamente al Segretario Generale.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 126/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 3 dicembre 2020;
- vista la richiesta della Divisione Calcio Femminile concernente il differimento di alcuni termini di tesseramento nell'ambito delle attività della Divisione stessa, per la stagione sportiva 2020/2021;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 233/A del 26 giugno 2020;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale;

h a d e l i b e r a t o

i termini di tesseramento di cui all'allegato A) del Comunicato Ufficiale n. 233/A del 26 giugno 2020 sono modificati come da testo allegato alla presente delibera.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 DICEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

TERMINI E DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI TESSERAMENTO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 PER SOCIETÀ DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE PARTECIPANTI AI CAMPIONATI NAZIONALI DI SERIE A E DI SERIE B

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla F.I.G.C..

La data di deposito telematico (apposizione della marca temporale) delle richieste di tesseramento presso la Divisione Calcio Femminile, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

1. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

a) Calciatrici “giovani dilettanti”

Il tesseramento delle calciatrici "giovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto, in deroga all'art. 39 comma 1 delle N.O.I.F., fino al *31 maggio 2021 (ore 19.00)*.

b) Calciatrici “non professioniste”

Il tesseramento delle calciatrici "non professioniste" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:

- *dal 1° luglio 2020 al 31 marzo 2021 (ore 19.00).*

2. Trasferimento di calciatrici “giovani dilettanti” e “non professioniste” tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio Femminile e dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio Femminile e dalla Lega Nazionale Dilettanti, può avvenire nei seguenti periodi:

- Tra società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile e da Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti a Società appartenente alla Divisione Calcio Femminile:

- *dal 1° luglio 2020 al 15 settembre 2020 (ore 19.00);*

- *dal 1° dicembre 2020 al 1° febbraio 2021 (ore 19.00).*

Nella seconda ipotesi, le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

- Da società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile e a società appartenenti alla LND:

- *dal 1° luglio 2020 al 30 ottobre 2020 (ore 19:00);*
- *dal 1° dicembre 2020 al 26 febbraio 2021 (ore 19:00)*

Nella seconda ipotesi, le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

3. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, per le calciatrici “non professioniste” e “giovani dilettanti” deve avvenire nel rispetto dell’art. 103 *bis*, comma 5, delle N.O.I.F..

4. Calciatrici provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatrici straniere mai tesserate all'estero

a) Calciatrici straniere

Le società della Divisione Calcio Femminile partecipanti ai Campionati Nazionali di Serie A e di Serie B possono richiedere il tesseramento, entro il 1° febbraio 2021, e schierare in campo calciatrici straniere, sia extra-comunitarie che comunitarie, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui all’ art. 40 *quater* delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle società della Divisione Calcio Femminile, partecipanti ai Campionati Nazionali di Serie A e di Serie B, di acquisire a titolo temporaneo calciatrici provenienti da Federazione estera.

Le calciatrici straniere residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai state tesserate per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della Divisione Calcio Femminile sono parificate, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, alle calciatrici italiane.

Tali richieste di tesseramento devono essere inviate, per via telematica, alla Divisione Calcio Femminile. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dall’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

Una calciatrice già tesserata come professionista all’estero non può essere tesserata come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

b) Calciatrici italiane

Le società della Divisione Calcio Femminile partecipanti ai Campionati Nazionali di Serie A e di Serie B possono richiedere il tesseramento, entro il 1° febbraio 2021, di calciatrici italiane provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro il 31 marzo 2021, di calciatrici italiane dilettanti provenienti da Federazioni estere. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 40 *quater*, comma 2, delle N.O.I.F..

Tali richieste di tesseramento devono essere inviate, per via telematica, alla Divisione Calcio Femminile. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

Una calciatrice già tesserata come professionista all'estero non può essere tesserata come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

5. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Art. 101, comma 5 delle N.O.I.F. (conversione del trasferimento da temporaneo a definitivo)

Il diritto, previo accordo fra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

- dal 1° luglio 2020 al 15 settembre 2020 (ore 19.00);

- dal 1° dicembre 2020 al 1° febbraio 2021 (ore 19.00).

La data di deposito telematico – apposizione della marca temporale – degli accordi presso la Divisione Calcio Femminile, entro i periodi sopraindicati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza dell'accordo.

b) Art. 107 delle N.O.I.F. (svincolo per rinuncia)

Le liste di svincolo per calciatrici "non professioniste" e "giovani dilettanti", devono essere depositate per via telematica presso la Divisione Calcio Femminile entro i seguenti periodi:

- dal 1° luglio 2020 al 20 luglio 2020 (ore 19.00).

Liste di svincolo suppletive:

- dal 1° dicembre 2020 al 17 dicembre 2020 (ore 19.00)

Il tesseramento delle calciatrici svincolate in questo periodo deve avvenire a far data dal **18 dicembre 2020**.

La data di deposito telematico – apposizione della marca temporale – delle richieste presso la Divisione Calcio Femminile, entro i periodi sopraindicati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza dello svincolo.

c) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo)

Il deposito degli accordi di svincolo presso la Divisione Calcio Femminile, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre il 15 giugno 2021 (ore 19.00).

Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data dal 1° luglio 2021.

TERMINI E MODALITA' PER LE VARIAZIONI DI ATTIVITA'

Art. 118 delle N.O.I.F.

Per la Stagione Sportiva 2020/2021, il termine fissato per l'invio o il deposito delle richieste di variazione di attività ai sensi dell'art.118 delle N.O.I.F. è dal 1° luglio 2020 al 30 ottobre 2020 (ore 19.00).

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 128/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 3 dicembre 2020;
- ritenuto opportuno modificare il comma 12 ed introdurre il comma 12*bis* all'art. 94*quinqüies* delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di modificare il comma 12 e di introdurre il comma 12*bis* all'art. 94*quinqüies* delle N.O.I.F., come da testo allegato sub A) alla presente delibera.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 DICEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 94 quinquies Accordi economici e svincolo per morosità per le calciatrici delle società della Divisione Calcio Femminile e accordi economici per gli allenatori di società della Divisione Calcio Femminile 1. Per le calciatrici e gli allenatori tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile, è esclusa, come per tutti i calciatori/calciatrici “non professionisti”, ogni forma di lavoro autonomo o subordinato. 2. Le calciatrici maggiorenni e i Responsabili Tecnici delle prime squadre, tesserati per società che disputano i Campionati Nazionali di Serie A e di Serie B della Divisione Calcio Femminile devono tuttavia sottoscrivere, su apposito modulo fornito dalla F.I.G.C., accordi economici, annuali o pluriennali, per un periodo massimo di tre stagioni, che prevedano per le loro prestazioni sportive l'erogazione di una somma lorda non superiore a Euro 30.658,00 per ciascuna annualità, da corrispondersi in rate mensili di uguale importo entro la stagione sportiva di riferimento, nel rispetto della legislazione fiscale vigente. Oltre all'importo annuale lordo di cui sopra, tali accordi possono anche prevedere la corresponsione di somme a titolo di indennità di trasferta, rimborsi spese forfettari, voci premiali e rimborsi spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale, nel rispetto della legislazione fiscale vigente. 3. Gli accordi economici devono essere redatti e sottoscritti da entrambe le parti, in triplice copia, di cui una è di competenza della società, una della calciatrice/allenatore e una destinata al deposito presso la Divisione Calcio Femminile. 4. Gli accordi economici devono essere depositati a cura della società, presso la Divisione Calcio Femminile, unitamente alla richiesta di tesseramento della calciatrice o dell'allenatore e, comunque, non oltre 30 giorni dalla loro sottoscrizione. 5. La società, eseguito il deposito, ha l'obbligo di darne contestuale comunicazione scritta alla calciatrice/allenatore. Qualora la società non provveda al deposito nei termini di cui al presente comma, l'adempimento può essere effettuato dalla	Art. 94 quinquies Accordi economici e svincolo per morosità per le calciatrici delle società della Divisione Calcio Femminile e accordi economici per gli allenatori di società della Divisione Calcio Femminile 1. Per le calciatrici e gli allenatori tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile, è esclusa, come per tutti i calciatori/calciatrici “non professionisti”, ogni forma di lavoro autonomo o subordinato. 2. Le calciatrici maggiorenni e i Responsabili Tecnici delle prime squadre, tesserati per società che disputano i Campionati Nazionali di Serie A e di Serie B della Divisione Calcio Femminile devono tuttavia sottoscrivere, su apposito modulo fornito dalla F.I.G.C., accordi economici, annuali o pluriennali, per un periodo massimo di tre stagioni, che prevedano per le loro prestazioni sportive l'erogazione di una somma lorda non superiore a Euro 30.658,00 per ciascuna annualità, da corrispondersi in rate mensili di uguale importo entro la stagione sportiva di riferimento, nel rispetto della legislazione fiscale vigente. Oltre all'importo annuale lordo di cui sopra, tali accordi possono anche prevedere la corresponsione di somme a titolo di indennità di trasferta, rimborsi spese forfettari, voci premiali e rimborsi spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale, nel rispetto della legislazione fiscale vigente. 3. Gli accordi economici devono essere redatti e sottoscritti da entrambe le parti, in triplice copia, di cui una è di competenza della società, una della calciatrice/allenatore e una destinata al deposito presso la Divisione Calcio Femminile. 4. Gli accordi economici devono essere depositati a cura della società, presso la Divisione Calcio Femminile, unitamente alla richiesta di tesseramento della calciatrice o dell'allenatore e, comunque, non oltre 30 giorni dalla loro sottoscrizione. 5. La società, eseguito il deposito, ha l'obbligo di darne contestuale comunicazione scritta alla calciatrice/allenatore. Qualora la società non provveda al deposito nei termini di cui al presente comma, l'adempimento può essere effettuato dalla

calciatrice/allenatore entro i 30 giorni successivi all'ultima scadenza. Il deposito oltre il termine non è consentito e non sarà accettato. 6. Gli accordi economici cessano di avere efficacia in caso di trasferimento della calciatrice, sia a titolo definitivo che temporaneo, o di dimissioni dell'allenatore, nel corso della stagione sportiva. 7. Le pattuizioni concernenti le indennità di trasferta e i rimborsi forfettari di spese non potranno comunque superare il tetto di 61,97 Euro al giorno, per un massimo di 5 giorni alla settimana durante il periodo di campionato, e per non più di 45 giorni durante la fase di preparazione della attività stagionale. 8. Nel caso di accordi economici pluriennali, oltre alla somma annuale lorda di cui al comma 2, le parti possono prevedere, per ciascuna stagione sportiva, la corresponsione a favore della calciatrice/allenatore di una ulteriore indennità, per la durata pluriennale dell'accordo. Le pattuizioni concernenti detta ulteriore indennità devono essere inserite nell'accordo economico. 9. Sono vietati, nulli e privi di ogni efficacia accordi in contrasto e comunque finalizzati a eludere il presente articolo. La loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 8 comma 8 del codice di Giustizia Sportiva, e comporta il deferimento delle parti innanzi ai competenti Organi della Giustizia Sportiva. 10. Le istanze concernenti gli inadempimenti agli accordi previsti dai commi precedenti dovranno essere avanzate, innanzi alla competente Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile (C.A.E.F.), nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 94 sexies N.O.I.F. 11. Le decisioni della Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile possono essere impugnate innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso di mancata impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – il pagamento delle somme accertate dalla C.A.E.F. deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d'impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Appello. Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all'art. 8, comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva. Decorso	calciatrice/allenatore entro i 30 giorni successivi all'ultima scadenza. Il deposito oltre il termine non è consentito e non sarà accettato. 6. Gli accordi economici cessano di avere efficacia in caso di trasferimento della calciatrice, sia a titolo definitivo che temporaneo, o di dimissioni dell'allenatore, nel corso della stagione sportiva. 7. Le pattuizioni concernenti le indennità di trasferta e i rimborsi forfettari di spese non potranno comunque superare il tetto di 61,97 Euro al giorno, per un massimo di 5 giorni alla settimana durante il periodo di campionato, e per non più di 45 giorni durante la fase di preparazione della attività stagionale. 8. Nel caso di accordi economici pluriennali, oltre alla somma annuale lorda di cui al comma 2, le parti possono prevedere, per ciascuna stagione sportiva, la corresponsione a favore della calciatrice/allenatore di una ulteriore indennità, per la durata pluriennale dell'accordo. Le pattuizioni concernenti detta ulteriore indennità devono essere inserite nell'accordo economico. 9. Sono vietati, nulli e privi di ogni efficacia accordi in contrasto e comunque finalizzati a eludere il presente articolo. La loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 8 comma 8 del codice di Giustizia Sportiva, e comporta il deferimento delle parti innanzi ai competenti Organi della Giustizia Sportiva. 10. Le istanze concernenti gli inadempimenti agli accordi previsti dai commi precedenti dovranno essere avanzate, innanzi alla competente Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile (C.A.E.F.), nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 94 sexies N.O.I.F. 11. Le decisioni della Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile possono essere impugnate innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso di mancata impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – il pagamento delle somme accertate dalla C.A.E.F. deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d'impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Appello. Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all'art. 8, comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva. Decorso
--	--

inutilmente il termine di 30 giorni sopra indicato, la calciatrice che ha ottenuto l'accertamento di un credito pari al 20% della somma risultante dall'accordo depositato, può chiedere alla C.A.E.F. lo svincolo per morosità nei termini e con le modalità previste dal relativo regolamento. La decisione della C.A.E.F. relativa allo svincolo per morosità può essere impugnata innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – nel termine di 7 giorni dalla comunicazione della decisione stessa.

12. Persistendo la morosità della Società per le decisioni della Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile divenute definitive entro il 30 giugno e per le decisioni del Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – pubblicate entro la stessa data del 30 giugno, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza. Salvo il caso in cui sia pendente una lite non temeraria, ai fini dell'ammissione delle società di Serie A e B della Divisione Calcio Femminile ai campionati di competenza, le stesse dovranno altresì dimostrare di aver adempiuto alle mensilità fino al mese di maggio della stagione precedente, mediante il deposito di apposite quietanze, firmate dalla tesserata/o, recanti la causale specifica dei pagamenti ed il periodo cui si riferiscono.

inutilmente il termine di 30 giorni sopra indicato, la calciatrice che ha ottenuto l'accertamento di un credito pari al 20% della somma risultante dall'accordo depositato, può chiedere alla C.A.E.F. lo svincolo per morosità nei termini e con le modalità previste dal relativo regolamento. La decisione della C.A.E.F. relativa allo svincolo per morosità può essere impugnata innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – nel termine di 7 giorni dalla comunicazione della decisione stessa.

12. Persistendo la morosità della Società per le decisioni della Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile divenute definitive entro il 30 giugno e per le decisioni del Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – pubblicate entro la stessa data del 30 giugno, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

12 bis. Le società di Serie A femminile devono documentare alla Co.Vi.So.F., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla Divisione Calcio Femminile, entro il 28 febbraio di ciascun anno, l'avvenuto pagamento di tutte le somme dovute, per il primo semestre (1° luglio – 31 dicembre) e per le mensilità precedenti ove non assolte prima, in favore di calciatrici, allenatori e collaboratori della gestione sportiva con accordi economici depositati.

Le società di Serie A femminile e di Serie B femminile devono, altresì, documentare alla Co.Vi.So.F., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla Divisione Calcio Femminile, ai fini dell'ammissione ai campionati di competenza, l'avvenuto pagamento di tutte le somme dovute fino al 31 maggio compreso, in favore di calciatrici, allenatori e collaboratori della gestione sportiva con accordi economici depositati.

In caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.F. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.

13. La stipula degli accordi economici è consentita anche alle calciatrici che abbiano compiuto il sedicesimo e il diciassettesimo anno di età ed agli allenatori che non siano Responsabili tecnici della prima squadra. In caso di sottoscrizione degli accordi, trovano applicazione le disposizioni previste dai precedenti commi.

13. La stipula degli accordi economici è consentita anche alle calciatrici che abbiano compiuto il sedicesimo e il diciassettesimo anno di età ed agli allenatori che non siano Responsabili tecnici della prima squadra. In caso di sottoscrizione degli accordi, trovano applicazione le disposizioni previste dai precedenti commi.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 129/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 3 dicembre 2020;
- ritenuto opportuno modificare l'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva con l'introduzione del nuovo comma 6;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di approvare la modifica all'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il testo allegato sub A) alla presente delibera.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 DICEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 33 Infrazioni relative ad emolumenti, ritenute, contributi e Fondo di Fine Carriera 1. Le società di Serie A sono tenute al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare: a) il mancato pagamento della mensilità di luglio e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza; b) il mancato pagamento delle mensilità di agosto e settembre e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; c) il mancato pagamento del solo secondo trimestre (1° ottobre - 31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; d) il mancato pagamento del secondo trimestre (1° ottobre - 31 dicembre) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i); e) il mancato pagamento del terzo trimestre (1° gennaio - 31 marzo) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre; f) il mancato pagamento del quarto trimestre (1° aprile - 30 giugno) e di quelli precedenti, ove non	Art. 33 Infrazioni relative ad emolumenti, ritenute, contributi e Fondo di Fine Carriera 1. Le società di Serie A sono tenute al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare: a) il mancato pagamento della mensilità di luglio e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza; b) il mancato pagamento delle mensilità di agosto e settembre e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; c) il mancato pagamento del solo secondo trimestre (1° ottobre - 31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; d) il mancato pagamento del secondo trimestre (1° ottobre - 31 dicembre) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i); e) il mancato pagamento del terzo trimestre (1° gennaio - 31 marzo) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre; f) il mancato pagamento del quarto trimestre (1° aprile - 30 giugno) e di quelli precedenti, ove non

assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre. 2. Le società di Serie A sono tenute al pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare: a) il mancato pagamento delle suddette competenze relative alla mensilità di luglio e alle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza; b) il mancato pagamento delle mensilità di agosto e settembre e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; c) il mancato pagamento del solo secondo trimestre (1° ottobre - 31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; d) il mancato pagamento del secondo trimestre (1° ottobre - 31 dicembre) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i); e) il mancato pagamento del terzo trimestre (1° gennaio - 31 marzo) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre; f) il mancato pagamento del quarto trimestre (1° aprile - 30 giugno) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico	assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre. 2. Le società di Serie A sono tenute al pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare: a) il mancato pagamento delle suddette competenze relative alla mensilità di luglio e alle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza; b) il mancato pagamento delle mensilità di agosto e settembre e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; c) il mancato pagamento del solo secondo trimestre (1° ottobre - 31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; d) il mancato pagamento del secondo trimestre (1° ottobre - 31 dicembre) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i); e) il mancato pagamento del terzo trimestre (1° gennaio - 31 marzo) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre; f) il mancato pagamento del quarto trimestre (1° aprile - 30 giugno) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico
--	--

della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre. 3. Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare: a) il mancato pagamento del primo bimestre (1° luglio - 31 agosto), e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; b) il mancato pagamento del solo secondo bimestre (1° settembre - 31 ottobre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; c) il mancato pagamento del secondo bimestre (1° settembre - 31 ottobre) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i); d) il mancato pagamento del solo terzo bimestre (1° novembre - 31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; e) il mancato pagamento del terzo bimestre (1° novembre - 31 dicembre) e di uno di quelli precedenti, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i); f) il mancato pagamento del quarto bimestre (1° gennaio - 28/29 febbraio) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; g) il mancato pagamento del quinto bimestre (1° marzo - 30 aprile) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due	della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre. 3. Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare: a) il mancato pagamento del primo bimestre (1° luglio - 31 agosto), e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; b) il mancato pagamento del solo secondo bimestre (1° settembre - 31 ottobre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; c) il mancato pagamento del secondo bimestre (1° settembre - 31 ottobre) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i); d) il mancato pagamento del solo terzo bimestre (1° novembre - 31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; e) il mancato pagamento del terzo bimestre (1° novembre - 31 dicembre) e di uno di quelli precedenti, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i); f) il mancato pagamento del quarto bimestre (1° gennaio - 28/29 febbraio) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; g) il mancato pagamento del quinto bimestre (1° marzo - 30 aprile) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due
---	---

punti di penalizzazione in classi fca da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre; h) il mancato pagamento del sesto bimestre (1° maggio - 30 giugno) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classi fca da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre. 4. Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare: a) il mancato pagamento del primo bimestre (1° luglio - 31 agosto), e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classi fca; b) il mancato pagamento del solo secondo bimestre (1° settembre - 31 ottobre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; c) il mancato pagamento del secondo bimestre (1° settembre - 31 ottobre) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i); d) il mancato pagamento del solo terzo bimestre (1° novembre - 31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; e) il mancato pagamento del terzo bimestre (1° novembre - 31 dicembre) e di uno di quelli precedenti, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i); f) il mancato pagamento del quarto bimestre (1° gennaio - 28/29 febbraio) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di	punti di penalizzazione in classi fca da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre; h) il mancato pagamento del sesto bimestre (1° maggio - 30 giugno) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classi fca da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre. 4. Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare: a) il mancato pagamento del primo bimestre (1° luglio - 31 agosto), e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classi fca; b) il mancato pagamento del solo secondo bimestre (1° settembre - 31 ottobre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; c) il mancato pagamento del secondo bimestre (1° settembre - 31 ottobre) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i); d) il mancato pagamento del solo terzo bimestre (1° novembre - 31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; e) il mancato pagamento del terzo bimestre (1° novembre - 31 dicembre) e di uno di quelli precedenti, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i); f) il mancato pagamento del quarto bimestre (1° gennaio - 28/29 febbraio) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di
--	--

cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; g) il mancato pagamento del quinto bimestre (1° marzo - 30 aprile) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre; h) il mancato pagamento del sesto bimestre (1° maggio - 30 giugno) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre. 5. La società dilettantistica che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla LND è punita con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni.	cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; g) il mancato pagamento del quinto bimestre (1° marzo - 30 aprile) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre; h) il mancato pagamento del sesto bimestre (1° maggio - 30 giugno) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre. 5. La società dilettantistica che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla LND è punita con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni. 6. Le società di Serie A femminile sono tenute al pagamento di tutte le somme dovute in favore di calciatrici, allenatori e collaboratori della gestione sportiva con accordi economici depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare il mancato pagamento di tutte le somme dovute, per il primo semestre (1° luglio - 31 dicembre) e per le mensilità precedenti ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno un punto di penalizzazione in classifica.
--	---

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 136/A

Si pubblica, in allegato, il nuovo testo dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con deliberazione n. 404 del 2 dicembre 2020.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 DICEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

STATUTO FEDERALE

(approvato dal CONI in data 2 dicembre 2020, con deliberazione n. 404 della Giunta Nazionale)

STATUTO DELLA FIGC

TITOLO I LA FEDERAZIONE

Art. 1

Definizione e natura

1. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) è associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato federata al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) avente lo scopo di promuovere e disciplinare l'attività del giuoco del calcio e gli aspetti ad essa connessi.
2. La FIGC è l'associazione delle società e delle associazioni sportive (le "società") che perseguono il fine di praticare il giuoco del calcio in Italia e degli altri organismi a essa affiliati che svolgono attività strumentali al perseguimento di tale fine. I regolamenti federali disciplinano il tesseramento degli atleti, dei tecnici, degli ufficiali di gara, dei dirigenti e degli altri soggetti dell'ordinamento federale.
3. L'ordinamento della FIGC si ispira al principio di democrazia interna, senza alcuna limitazione, e garantisce la partecipazione degli atleti, dei tecnici all'attività sportiva e federale, nel rispetto dei Principi Fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate (d'ora in poi Principi Fondamentali) approvati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).
4. La FIGC è l'unica federazione sportiva italiana riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dall'Union des Associations Européennes de Football (UEFA) e dalla Fédération Internationale de Football Association (FIFA) per ogni aspetto riguardante il giuoco del calcio in campo nazionale e internazionale.
5. La FIGC è affiliata alla FIFA e all'UEFA. Pertanto, la FIGC, le Leghe, le società, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara, i dirigenti e ogni altro soggetto dell'ordinamento federale sono tenuti a:
 - a) osservare i principi di lealtà, probità e sportività secondo i canoni della correttezza;
 - b) conformarsi alle Regole del giuoco del calcio adottate dall'International Football Association Board (IFAB) e alle Regole del giuoco del calcio a cinque adottate dal Comitato esecutivo della FIFA;
 - c) rispettare in ogni momento gli Statuti, i regolamenti, le direttive e le decisioni della FIFA e dell'UEFA;
 - d) riconoscere nei rapporti con la FIFA e l'UEFA la giurisdizione del Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna ai sensi e nei limiti di quanto previsto nelle rilevanti disposizioni degli Statuti della FIFA e dell'UEFA;
 - e) adire quale giudice di ultima istanza, per risolvere ogni controversia a livello nazionale derivante da o relativa all'applicazione delle norme statutarie o regolamentari della FIGC, l'istituzione arbitrale di cui all'art. 30, comma 3, con esclusione della competenza dei giudici ordinari ai sensi e nei limiti di quanto previsto all'art. 30, comma 4.

Art. 2

Principi fondamentali

1. La FIGC svolge le proprie funzioni in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della

FIFA, dell'UEFA, del Comité International Olympique (CIO), del CONI, in piena autonomia tecnica, organizzativa e di gestione.

2. La FIGC intrattiene rapporti di leale collaborazione con le autorità pubbliche e coopera con esse ai programmi di promozione e sostegno del giuoco del calcio, salvaguardando la propria autonomia.

3. La FIGC, nell'ambito delle proprie competenze, promuove la massima diffusione della pratica del giuoco del calcio in ogni fascia di età e di popolazione, con particolare riferimento al calcio giovanile. La FIGC detta principi affinché ogni giovane atleta formato ai fini di alta competizione sportiva riceva una formazione educativa e lavorativa complementare alla sua formazione sportiva.

4. La FIGC concilia la dimensione professionistica ed economica del giuoco del calcio con la sua dimensione dilettantistica e sociale.

4bis. La FIGC garantisce, e svolge ogni azione in tal senso, la tutela della posizione sportiva delle atlete madri in attività per tutto il periodo della maternità fino al loro rientro all'attività agonistica. Disposizioni attuative sono contenute nelle norme organizzative interne.

4ter. Le atlete in maternità che esercitano, anche in modo non esclusivo, attività sportiva hanno diritto al mantenimento del tesseramento e alla salvaguardia del merito sportivo acquisito, compatibilmente con disposizioni di carattere internazionale.

5. La FIGC promuove l'esclusione dal giuoco del calcio di ogni forma di discriminazione sociale, di razzismo, di xenofobia e di violenza.

5bis. È fatto divieto ai tesserati di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito della Federazione nazionale o internazionale. Il divieto è regolato dal codice di giustizia sportiva.

6. Le fonti dell'ordinamento federale, nel rispetto dei Principi Fondamentali, sono nell'ordine:

- 1) lo Statuto federale;
- 2) le Norme organizzative interne federali, il Codice di Giustizia Sportiva e le altre disposizioni emanate dal Consiglio Federale;
- 3) gli Statuti e i regolamenti delle Leghe, delle Componenti Tecniche, dell'AIA, del Settore Tecnico e del Settore Giovanile.

Art. 3.

Funzioni e obiettivi della FIGC

1. Al fine di promuovere e disciplinare il giuoco del calcio, la FIGC esercita, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) la cura delle relazioni calcistiche internazionali anche al fine dell'armonizzazione dei relativi calendari sportivi;
- b) la disciplina sportiva e la gestione tecnico-organizzativa ed economica delle squadre nazionali;
- c) le funzioni regolatrici e di garanzia, con particolare riferimento alla giustizia sportiva, agli arbitri e ai controlli delle società;
- d) la promozione della scuola tecnica nazionale e dei vivai giovanili, anche attraverso la disciplina e la fissazione degli obiettivi programmatici del Settore tecnico e del Settore per l'attività giovanile e scolastica;
- e) la tutela medico-sportiva e la prevenzione e repressione dell'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti;
- f) la disciplina dell'affiliazione alla FIGC di società e associazioni nonché la disciplina del tesseramento delle persone;
- g) la determinazione dell'ordinamento e delle formule dei campionati d'intesa con le Leghe interessate, sentite le Componenti tecniche;

- h) la determinazione dei requisiti e dei criteri di promozione, di retrocessione e di iscrizione ai campionati e, in particolare, l'adozione di un sistema di licenze per la partecipazione ai campionati professionistici in armonia con i principi dell'UEFA in materia di licenze per le competizioni europee, stabilendo sistemi di controllo, anche attraverso appositi organismi tecnici, dei requisiti organizzativi, funzionali, economico-gestionali e di equilibrio finanziario delle società;
 - i) l'emanazione, previo parere motivato delle Leghe e delle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche, delle norme in materia di tesseramento e allineamento in campo di atleti non utilizzabili per la formazione delle squadre nazionali;
 - j) la determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse attribuite alla FIGC e la tutela del principio di solidarietà finanziaria tra calcio professionistico e dilettantistico;
 - k) l'emanazione di principi informativi per i regolamenti delle Leghe e dell'Associazione italiana arbitri (AIA), in armonia con le norme dello Statuto federale, con gli indirizzi del CONI, della FIFA, della UEFA, e con la normativa vigente, e il controllo sul loro rispetto;
 - l) il riconoscimento, al fine dell'organizzazione delle procedure elettorali per gli organi federali e dell'esercizio delle altre funzioni previste dal presente Statuto, delle associazioni di atleti e tecnici comparativamente più rappresentative, per numero di iscritti e articolazione territoriale e di categoria, ferma restando la libertà associativa delle due categorie;
 - m) la disciplina delle situazioni di conflitto di interessi;
 - n) tutte le funzioni previste dalla legge o dal presente Statuto, nonché dalle disposizioni dell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale, e ogni altra funzione che rivesta un interesse generale per la FIGC.
2. Le Leghe delle società affiliate alla FIGC svolgono, salvo quanto disposto dal precedente comma, le funzioni di interesse delle società ad esse appartenenti in condizioni di autonomia funzionale.

Art. 4

Funzionamento della FIGC

1. Il Consiglio federale approva, dopo averne verificata l'idoneità, i modelli organizzativi e le procedure concernenti il funzionamento della FIGC, con particolare riferimento alle materie inerenti al tesseramento, all'affiliazione, all'ammissione ai campionati professionistici, al controllo delle società, al controllo sulla regolarità dei campionati, alla prevenzione e repressione del doping e alla tutela della salute, alla giustizia sportiva, all'organizzazione e all'attività degli ufficiali di gara, alla gestione delle squadre nazionali, nonché alla redazione dei documenti contabili interni e all'uso dei fondi federali.
2. Il Consiglio federale vigila affinché le procedure adottate siano adeguate a prevenire i conflitti di interessi e gli illeciti sportivi, disciplinari o amministrativi, nonché ad assicurare il rispetto dei principi di corretta gestione, lealtà, probità e, in generale, di etica sportiva.
3. A tale fine il Consiglio federale deve istituire commissioni di controllo interno, cui devono essere attribuiti adeguati poteri e mezzi. Tali commissioni devono essere composte anche da soggetti esterni alla FIGC dotati della massima indipendenza e professionalità e riferiscono periodicamente e pubblicamente dei risultati al Consiglio federale.

Art. 5

Organizzazione della FIGC

1. La FIGC ha sede in Roma.
2. Sono organi della FIGC:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) i Vice-Presidenti;
- d) il Comitato di presidenza;
- e) il Consiglio federale;
- f) il Segretario Generale;
- g) il Collegio dei revisori dei conti.

3. La FIGC costituisce una propria organizzazione periferica secondo norme approvate dal Consiglio federale. Fino a tale costituzione, i Presidenti dei Comitati regionali e i Delegati provinciali della Lega nazionale dilettanti (LND) esercitano le funzioni rappresentative della FIGC ad essi delegate dal Consiglio federale o dal Presidente federale nei rapporti con le rispettive strutture periferiche del CONI, nonché in eventuali altri compiti di rappresentanza federale nel territorio di competenza, fatta salva la eventuale diversa delega. La organizzazione periferica o territoriale della FIGC, ove costituita, disporrà di organi con un numero di componenti non superiore a quello del Consiglio Federale.

Art. 6

Uffici della FIGC

1. La struttura amministrativa della FIGC è organizzata in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità. I suoi uffici operano secondo principi di imparzialità e trasparenza. Essi sono distinti dagli organi di direzione politica, che ne determinano gli indirizzi e i programmi e ne verificano i risultati.

2. La struttura amministrativa è diretta da un Segretario generale, responsabile della gestione amministrativa che ne risponde al Presidente e al Consiglio federale. I funzionari della struttura amministrativa sono responsabili degli uffici cui sono preposti e rendono conto dei risultati della loro attività. Il Segretario generale della Federazione assiste, curando la redazione dei relativi verbali, alle riunioni dell'Assemblea federale, del Consiglio federale e del Comitato di presidenza, cura la raccolta e pubblicazione dei comunicati ufficiali, coordina le altre attività di natura sportiva e regolamentare disciplinate dal presente Statuto, dai regolamenti federali e dai regolamenti internazionali, in esecuzione delle decisioni dei competenti organi federali.

3. Fermi restando i principi e i criteri di cui al comma 1, spetta al Consiglio federale dettare norme generali sull'organizzazione della struttura amministrativa federale.

Art. 7

Le Società

1. Le società che svolgono l'attività del giuoco del calcio in Italia si avvalgono di calciatori tesserati dalla FIGC.

2. I calciatori sono qualificati in professionisti, dilettanti e giovani. I regolamenti federali disciplinano, ove eventualmente previsto, il vincolo sportivo, sempre a tempo determinato, e limitano la sua durata in applicazione dei criteri di congruità e ragionevolezza.

2-bis. A decorrere dalla stagione sportiva 2020/2021, la durata massima del vincolo sportivo per il giovane o giovane dilettante non può eccedere una stagione sportiva, rinnovabile, e comunque cessa alla fine della stagione sportiva nella quale lo stesso compie il 16° anno di età; dalla stagione sportiva successiva a quella nella quale il giovane dilettante compie il 16° anno di età e fino alla stagione sportiva nella quale lo stesso, non professionista, compie il 25° anno di età, la durata del vincolo non può eccedere otto stagioni sportive. Entro la fine della stagione sportiva 2019/2020 devono conseguentemente essere adeguati i regolamenti federali e le NOIF, anche quanto alle

modalità di svincolo nelle ipotesi di durata in atto eccedente i suddetti limiti, con opportuna disciplina transitoria.

3. Le società che stipulano contratti con atleti professionisti devono avere la forma giuridica di società di capitali a norma della legislazione vigente.

4. La FIGC disciplina i requisiti, i criteri e le condizioni per il passaggio delle società dal settore dilettantistico a quello professionistico e viceversa.

5. Il Consiglio federale, sentite le Leghe interessate, emana le norme o le linee guida necessarie e vigila affinché le società che partecipano a campionati nazionali adottino modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto. I predetti modelli, tenuto conto della dimensione della società e del livello agonistico in cui si colloca, devono prevedere:

- a) misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività sportiva nel rispetto della legge e dell'ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio;
- b) l'adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali sia di tipo amministrativo che di tipo tecnico-sportivo, nonché di adeguati meccanismi di controllo;
- c) l'adozione di un incisivo sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- d) la nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.

6. Le società del settore professionistico hanno l'obbligo di istituire centri di formazione per giovani calciatori rispondenti a parametri di qualità fissati e controllati dalla FIGC d'intesa con le Leghe competenti e di formare squadre per la partecipazione a tutta l'attività agonistica giovanile di livello nazionale.

7. Non sono ammesse partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo, in via diretta o indiretta, in più società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto.

8. Nessuna società del settore professionistico può avere amministratori o dirigenti in comune con altra società dello stesso settore. Nessuna società del settore professionistico può avere collegamenti o accordi di collaborazione, non autorizzati dalla Lega competente e non comunicati alla FIGC, con altra società partecipante allo stesso campionato.

9. Nessuna società partecipante a campionati della LND può avere soci, amministratori o dirigenti in comune. Nessuna società del settore dilettantistico può avere collegamenti o accordi di collaborazione, non autorizzati dalla LND e non comunicati alla FIGC, con altra società partecipante allo stesso campionato.

10. I regolamenti federali disciplinano i casi di conflitto di interessi e stabiliscono le relative conseguenze o sanzioni nel rispetto dell'art. 29, comma 5.

Art. 8

Ammissione ai campionati organizzati dalle Leghe professionistiche

1. Il Consiglio federale stabilisce i requisiti e criteri per l'ammissione ai campionati organizzati dalle Leghe professionistiche. In particolare, al fine di assicurare lo sviluppo progressivo e qualitativo del calcio nazionale, il Consiglio federale adotta un sistema di licenze determinandone periodicamente i requisiti in armonia con i principi dell'UEFA in materia di licenze per le competizioni europee, avuto riguardo a criteri sportivi, infrastrutturali, organizzativi, legali ed economico-finanziari.

2. Ciascuna società, per avere titolo a partecipare al campionato professionistico di competenza, deve ottenere annualmente la licenza dalla FIGC entro i termini stabiliti dal Consiglio federale in armonia con i termini fissati dall'UEFA per le proprie licenze.

Art. 9

Le Leghe

1. Le società che si avvalgono delle prestazioni di atleti professionisti e che disputano i campionati nazionali professionistici formano una o più associazioni, la cui denominazione sociale, in qualunque modo espressa, deve contenere l'indicazione di "Lega" e un esplicito riferimento al professionismo. Le società che si avvalgono esclusivamente delle prestazioni di atleti dilettanti e che disputano campionati dilettantistici formano un'associazione denominata "Lega nazionale dilettanti".
2. Ciascuna Lega stabilisce autonomamente, nel rispetto dello Statuto, dei Principi Fondamentali e degli indirizzi del CONI e della FIGC, nonché dei principi di democrazia interna, la rispettiva articolazione organizzativa. Gli organi primari di ciascuna Lega (Presidente, Vice-Presidenti, Consiglio direttivo, Collegio dei revisori dei conti) devono in ogni caso avere natura elettiva. La carica di Presidente di Lega è incompatibile con quella di amministratore, dirigente o socio di società appartenente alla Lega interessata. I regolamenti e/o gli statuti delle Leghe sono inviati alla FIGC, la quale valuta, per l'approvazione, la conformità alla legge, alle disposizioni del CONI e della stessa Federazione. In caso di mancata approvazione, la FIGC rinvia entro novanta giorni il regolamento e/o lo statuto alla Lega interessata per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora la Lega interessata non intenda modificare i regolamenti e/o lo statuto nel senso indicato, la FIGC o la Lega possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte federale di appello.
3. La FIGC demanda alle Leghe, nei limiti di cui al comma 2 dell'art. 13, l'organizzazione dell'attività agonistica mediante i campionati delle diverse categorie.
4. La FIGC demanda alle Leghe la definizione, d'intesa con le categorie interessate, dei limiti assicurativi contro i rischi a favore degli sportivi professionisti e l'attività consultiva attinente al trattamento pensionistico dei medesimi. Le Leghe rappresentano altresì le società associate nella stipula degli accordi di lavoro e nella predisposizione del relativo contratto tipo.
5. Le Leghe, con appositi regolamenti, adottano modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto. I predetti modelli devono prevedere:
 - a) misure idonee a garantire lo svolgimento di tutte le attività nel rispetto della legge e dell'ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio;
 - b) l'adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali, nonché di adeguati meccanismi di controllo;
 - c) l'adozione di un incisivo sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
 - d) la nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, il funzionamento di ciascuna Lega è autonomamente organizzato secondo le norme del rispettivo regolamento in aderenza alla normativa federale e ai principi informativi di cui all'articolo 3, comma 1, lett. m).
7. Le Leghe e/o le Componenti tecniche possono concludere con la FIGC convenzioni o intese volte a regolare materie o questioni di interesse comune.
8. Le Leghe adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Statuto ovvero determinati dagli atti della FIGC. Esse si astengono da qualsiasi atto o fatto contrario al principio di leale cooperazione

con la FIGC e le altre Leghe o associazioni.

9. Su proposta del Presidente federale, il Consiglio federale, a maggioranza qualificata e con esclusione dal voto del Presidente e dei Consiglieri della Lega interessata, può dichiarare la decadenza dei dirigenti responsabili di una Lega, per gravi motivi che impediscano il regolare o normale svolgimento delle attività ad essa demandate ovvero in caso di gravi irregolarità o violazioni che ne impediscano il funzionamento. La Lega interessata provvede secondo le norme del proprio regolamento alla immediata sostituzione dei dirigenti decaduti. In caso di mancata sostituzione nel termine indicato, il Consiglio federale nomina un Commissario straordinario o un Commissario ad acta, fissandone i poteri e i limiti di durata.

Art. 10

Lega nazionale dilettanti

1. La LND è articolata in Comitati regionali, in Delegazioni provinciali, nei Comitati delle province autonome di Trento e Bolzano, istituiti in luogo del Comitato Regionale Trentino Alto Adige. I Comitati hanno autonomia organizzativa, sono dotati di organi direttivi di natura elettiva ed esercitano le funzioni amministrative e di gestione delegate dalla LND. I componenti delle Delegazioni provinciali sono nominati con le modalità stabilite dal regolamento della LND.

2. Nella LND sono istituiti il Dipartimento dell'Interregionale ed il Dipartimento del Beach Soccer.

3. La Divisione calcio a cinque e la Divisione calcio femminile, formate dalle società disputanti i campionati nazionali corrispondenti e dai Responsabili regionali di cui al comma seguente, sono inquadrare nella LND, salva diversa determinazione del Consiglio federale adottata a maggioranza qualificata. La Divisione calcio a cinque e la Divisione calcio femminile hanno autonomia organizzativa, sono dotate di organi direttivi di natura elettiva ed esercitano le funzioni amministrative e di gestione delegate dalla LND. In ogni caso, la FIGC e la LND favoriscono e riconoscono alla Divisione calcio a cinque e alla Divisione calcio femminile l'autonomo reperimento di risorse finanziarie e di contributi finalizzati al sostegno delle proprie attività, con vincolo di destinazione di tali risorse e contributi alla Divisione interessata.

4. Le società che disputano unicamente campionati di calcio a cinque o di calcio femminile in ambito regionale eleggono, rispettivamente, un Responsabile del calcio a cinque ed un Responsabile del calcio femminile per ciascun Comitato regionale della LND.

5. Le modalità di funzionamento della LND sono stabilite dal regolamento della LND, assicurando la presenza in ciascun Comitato regionale di un rappresentante degli atleti e di un rappresentante dei tecnici con voto consultivo, sulla base della designazione effettuata dalle Componenti tecniche, nonché del Coordinatore per l'attività giovanile e scolastica nominato dalla FIGC. L'obbligo della LND di assicurare tali presenze viene meno all'atto della costituzione da parte della FIGC di una propria organizzazione periferica.

Art. 11

Componenti tecniche

1. Le associazioni degli atleti e dei tecnici comparativamente più rappresentative per numero di iscritti e articolazione territoriale e di categoria, riconosciute dal Consiglio federale ai fini dei procedimenti elettorali per l'Assemblea federale e per il Consiglio federale, oltre che per le altre funzioni previste dal presente Statuto, costituiscono le "Componenti tecniche". Ogni

eventuale controversia relativa al riconoscimento della rappresentatività di un'associazione di categoria è sottoposta, su ricorso dell'associazione interessata, al giudizio della Corte federale di appello.

2. Le associazioni devono avere un ordinamento interno a base democratica, rispettare i principi di democrazia e assicurare, ai fini elettorali, forme di equa rappresentanza di atleti e tecnici dilettanti e professionisti, nonché di atlete e di atleti.

3. Sono eleggibili quali atleti nell'Assemblea e nel Consiglio federale i calciatori, di cittadinanza italiana che abbiano compiuto la maggiore età, in attività o che siano stati tesserati come tali nella FIGC per almeno due anni nell'ultimo decennio. Sono eleggibili quali tecnici nell'Assemblea e nel Consiglio federale gli allenatori di calcio, di cittadinanza italiana e che abbiano compiuto la maggiore età, muniti di diploma rilasciato dalla FIGC, in attività o che siano stati tesserati come tali nella FIGC per almeno due anni nell'ultimo decennio.

4. Hanno diritto di voto tutti gli atleti in attività tesserati nella FIGC che abbiano compiuto la maggiore età al momento del voto, nonché i tecnici che abbiano compiuto la maggiore età al momento del voto, abilitati dalla FIGC e iscritti presso il Settore tecnico.

5. Le associazioni rappresentative delle Componenti tecniche, al fine di eleggere gli atleti e i tecnici componenti l'Assemblea e il Consiglio federale, assicurano, con la collaborazione, occorrendo, di Federazione e Leghe, l'organizzazione e l'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali e il rispetto del principio democratico, con particolare riferimento alla loro adeguata articolazione territoriale e alla effettiva pubblicità di tutte le candidature, comprese quelle dei non iscritti a tali associazioni.

Art. 12

Distribuzione delle risorse

1. Le Leghe, con funzioni rappresentative delle società associate, nei limiti consentiti dalla legge e nel rispetto degli interessi sportivi di tutte le componenti, stipulano gli accordi attinenti alle rispettive competizioni aventi ad oggetto la cessione centralizzata dei diritti di immagine e di diffusione radiotelevisiva e con altri mezzi di comunicazione e messa a disposizione del pubblico. Le Leghe stipulano altresì ogni altro accordo commerciale attinente allo sfruttamento commerciale delle rispettive competizioni, ferma la titolarità dei diritti specifici delle società. I ricavi derivanti dai predetti accordi sono distribuiti con modalità perequative che perseguano l'equilibrio competitivo in ciascun campionato, con una quota destinata allo sviluppo delle attività di calcio giovanile delle società partecipanti ai campionati da cui derivano tali ricavi.

2. Le risorse derivanti dalle squadre nazionali sono destinate alle esigenze del bilancio federale, che dovrà prevedere anche progetti definiti, mirati allo sviluppo tecnico del calcio nazionale con particolare riferimento al calcio giovanile. Le misure economico-finanziarie riferentisi al regime assicurativo anti-infortunistico relativo ai calciatori convocati per le squadre nazionali e alla posizione delle società di appartenenza sono decise dal Comitato di presidenza, il quale si avvale di un apposito ufficio tecnico.

3. Per la gestione del patrimonio immobiliare o per altre attività economiche, la FIGC può avvalersi di società commerciali da essa controllate, i cui organi amministrativi e di controllo sono nominati su designazione del Presidente federale, sentito il Comitato di presidenza.

TITOLO II
LE FUNZIONI
A. FUNZIONI TECNICHE

Art. 13

Ordinamento del giuoco, dei campionati e delle squadre nazionali

1. La FIGC detta le regole del giuoco del calcio in aderenza alle norme della FIFA.
2. La FIGC disciplina l'affiliazione delle società e definisce, d'intesa con le Leghe interessate e sentite le Componenti tecniche, l'ordinamento dei campionati. La FIGC stabilisce i criteri di formulazione delle classifiche e di omologazione dei risultati; decide sull'assegnazione del titolo di campione d'Italia e ratifica le promozioni e le retrocessioni di serie; assicura gli strumenti finanziari ed organizzativi necessari all'espletamento della giustizia sportiva e della funzione arbitrale.
3. Le Squadre nazionali costituiscono il "Club Italia" che è retto da un regolamento approvato dal Consiglio federale su proposta del Presidente federale.
4. La divisa di gioco delle squadre nazionali è la maglia azzurra con lo scudetto tricolore della FIGC.

Art. 14

Settore tecnico

1. La FIGC svolge direttamente attività di studio e di qualificazione per la diffusione e il miglioramento della tecnica del giuoco del calcio. A tal fine si avvale di un apposito Settore tecnico, dotato di autonomia organizzativa e di scelte gestionali, sotto il controllo amministrativo preventivo e consuntivo della FIGC, nel rispetto delle compatibilità di bilancio e dei regolamenti federali.
2. Al Settore tecnico è preposto un Presidente, nominato dal Consiglio federale per un quadriennio, sulla base di un programma per obiettivi, su proposta del Presidente federale e d'intesa con il Presidente dell'associazione rappresentativa dei tecnici. Il Presidente del Settore tecnico è responsabile di fronte al Consiglio federale del funzionamento del Settore e del perseguimento degli obiettivi programmatici determinati all'atto della nomina e sottoposti a verifica biennale. A tale scadenza, il Consiglio può eventualmente provvedere alla nomina di un nuovo Presidente.
3. Il Consiglio direttivo del Settore tecnico è nominato dal Presidente Federale per un quadriennio ed è composto da un rappresentante designato da ciascuna Lega, uno designato da ciascuna Componente Tecnica, uno designato dall'AIA, uno designato dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, uno in rappresentanza dei direttori sportivi, uno in rappresentanza dei preparatori atletici, uno in rappresentanza dei medici sportivi, nonché dal Commissario tecnico della nazionale e da due esperti indicati dal Presidente federale, d'intesa con il Presidente del Settore tecnico, sentito il Presidente dell'associazione rappresentativa dei tecnici.
4. Il Settore tecnico è la struttura tecnica federale con competenza nei rapporti internazionali nelle materie attinenti la definizione delle regole di giuoco e le tecniche di formazione di atleti e tecnici. Il Settore tecnico svolge attività di ricerca, formazione e specializzazione in tutti gli aspetti del giuoco del calcio e dei fenomeni sociali, culturali, scientifici ed economici ad esso connessi.

Art. 15

Settore per l'attività giovanile e scolastica

1. La FIGC, di concerto con il CONI e con i competenti organi pubblici, promuove, disciplina e organizza, con finalità tecniche, didattiche e sociali, l'attività dei giovani calciatori in età compresa tra i cinque e i sedici anni attraverso un apposito Settore per l'attività giovanile e scolastica, dotato di autonomia organizzativa e di scelte gestionali, sotto il controllo amministrativo preventivo e consuntivo della FIGC, nel rispetto delle compatibilità di bilancio e dei regolamenti federali.
2. I giovani calciatori possono essere tesserati per le società associate nelle Leghe ovvero che svolgono attività esclusiva nel Settore per l'attività giovanile e scolastica. Queste ultime partecipano, ricorrendone le condizioni, alle votazioni per l'Assemblea federale nell'ambito della LND.
3. Al Settore per l'attività giovanile e scolastica è preposto un Presidente, nominato per un quadriennio sulla base di un programma per obiettivi, dal Consiglio federale su proposta del Presidente federale. Il Presidente del Settore per l'attività giovanile e scolastica è responsabile di fronte al Consiglio federale del funzionamento del Settore e del perseguimento degli obiettivi programmatici determinati all'atto della nomina e sottoposti a verifica biennale. A tale scadenza, il Consiglio può eventualmente provvedere alla nomina di un nuovo Presidente.
4. I componenti del Consiglio direttivo del Settore per l'attività giovanile e scolastica sono nominati dal Presidente federale, d'intesa con il Presidente del Settore, sentito il Consiglio federale, per un quadriennio assicurando la rappresentanza del Settore tecnico, delle Leghe e delle Componenti tecniche.
5. Il Settore per l'attività giovanile e scolastica, ha competenza per la definizione del rapporto con la scuola dell'obbligo, per la fissazione di regole, criteri e parametri nell'attività di reclutamento e formazione, per la determinazione di obiettivi di qualità tecnica e agonistica, nonché per la tutela sportiva, morale e sociale dei giovani calciatori.
6. Il Consiglio federale detta gli indirizzi per l'attività del Settore per l'attività giovanile e scolastica e per la sua cooperazione con la LND, in particolare al fine di ottimizzare l'efficienza organizzativa dei campionati giovanili e contenere gli adempimenti per le società. Il Presidente federale, sentito il Presidente del Settore per l'attività giovanile e scolastica, nomina un Coordinatore federale per l'attività giovanile e scolastica per ciascuna regione e può nominare un Coordinatore per ciascuna Provincia. Il Coordinatore federale partecipa alle riunioni del corrispondente Comitato regionale e nel caso sia nominato il Coordinatore provinciale, quest'ultimo partecipa alle riunioni della corrispondente Delegazione provinciale della LND.
7. Per l'organizzazione dell'attività dei giovani calciatori in età compresa tra i cinque e i sedici anni, il Settore per l'attività giovanile e scolastica deve cooperare con le Leghe.

Art. 16

Affiliazione e tesseramento

1. La FIGC procede, alle condizioni stabilite da proprie norme organizzative, alla affiliazione delle società e di altri organismi e al tesseramento dei calciatori, dei tecnici, degli arbitri, dei dirigenti e dei collaboratori incaricati della gestione sportiva, affinché venga favorita la partecipazione alla attività sportiva e la effettività della stessa.
2. Qualsiasi società, associazione o altro organismo che svolga l'attività sportiva del giuoco del calcio può ottenere l'affiliazione alla FIGC; a tal fine deve inoltrare al Presidente

federale apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, conforme al presente statuto e ai Principi Fondamentali, dall'elenco nominativo dei componenti l'organo o gli organi direttivi, nonché dalla dichiarazione di disponibilità di un idoneo campo di giuoco.

3. È sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato.

4. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

5. I soggetti dell'ordinamento della FIGC sono obbligati al rispetto del Codice di comportamento sportivo adottato dal Consiglio Nazionale del CONI. Le disposizioni del Codice sono immediatamente vigenti nell'ordinamento federale, salvi i casi in cui il Codice stesso affida alla Federazione il compito di definire i meccanismi attuativi anche in relazione alla specificità di ciascuna disciplina sportiva.

Art. 17

Tutela medico-sportiva

1. La FIGC detta norme per la regolare sottoposizione di tutti i calciatori a controlli medici specialistici. A tale fine emana le norme per la tutela sanitaria dei giovani calciatori, del calcio nella scuola, dei calciatori dilettanti, dei calciatori professionisti e dei tecnici.

2. La FIGC aderisce incondizionatamente a quanto previsto dalle Norme sportive antidoping del CONI e detta norme applicative dei principi e delle misure adottati dal CONI e dagli organi competenti per tutelare la salute e per prevenire e reprimere l'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti.

B. FUNZIONI DI GESTIONE

Art. 18

Disciplina contabile

1. Il bilancio federale è redatto con chiarezza e precisione, in conformità alle disposizioni del codice civile e secondo i vigenti principi contabili economico-patrimoniali, e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica della FIGC. Il patrimonio della FIGC è costituito da:

- Immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
- attivo circolante, distinto in rimanenze, crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
- ratei e risconti;
- patrimonio netto;
- fondo per rischi ed oneri;
- trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;
- debiti.

Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario, aggiornato all'inizio di ogni esercizio, tenuto dal Segretario generale e debitamente vistato dal Collegio dei revisori dei conti.

2. L'esercizio finanziario ha durata un anno e coincide con l'anno solare. La struttura del bilancio, i criteri di redazione delle scritture contabili e le relative procedure sono disciplinate da un regolamento approvato dal Consiglio federale.

3. Il Segretario Generale, su proposta del Presidente federale, predispone annualmente il

bilancio di previsione, corredato da una relazione sulle previsioni della gestione, e lo sottopone all'esame preventivo del Comitato di presidenza e quindi all'approvazione del Consiglio federale entro il 30 novembre di ciascun anno o entro il 31 dicembre quando particolari esigenze, da comunicarsi alla Giunta nazionale del CONI, lo richiedano.

4. Il Segretario Generale predispone annualmente il bilancio d'esercizio, corredato da una relazione sull'andamento della gestione e sulle partecipazioni societarie detenute direttamente o indirettamente dalla FIGC. Il bilancio, con la relazione del Comitato di presidenza, nonché con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle eventuali società di cui la FIGC detenga direttamente e indirettamente una partecipazione, deve essere inviato al Collegio dei revisori dei conti entro il 31 marzo di ogni anno o entro il 31 maggio quando particolari esigenze, da comunicarsi alla Giunta nazionale del CONI, lo richiedano.

5. Il Collegio dei revisori dei conti predispone la relazione al bilancio nei 15 giorni successivi al ricevimento dello stesso. Il bilancio, con la relazione del Comitato di presidenza e del Collegio dei revisori dei conti, nonché con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle eventuali società di cui la FIGC detenga direttamente o indirettamente una partecipazione, deve essere depositato in copia nella sede federale durante i 10 giorni che precedono il Consiglio federale affinché i Consiglieri possano prenderne visione. Il bilancio è sottoposto all'approvazione del Consiglio federale entro il 30 aprile di ogni anno o entro il 30 giugno quando particolari esigenze, da comunicarsi alla Giunta nazionale del CONI, lo richiedano.

6. Il bilancio di previsione e quello d'esercizio, con allegate le relazioni del Consiglio federale e del Collegio dei revisori dei conti, nonché con allegato il bilancio di esercizio di eventuali società strumentali della FIGC, devono essere trasmessi alla Giunta nazionale del CONI per l'approvazione.

7. Nel caso di parere negativo espresso dal Collegio dei revisori dei conti o di mancata approvazione da parte della Giunta nazionale del CONI, deve essere senza indugio convocata l'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto, per deliberare sulla approvazione del bilancio. Il bilancio di previsione e quello d'esercizio dopo l'approvazione del CONI devono essere pubblicati, entro 15 giorni, sul sito internet in apposita sezione del sito prontamente rintracciabile. In tale sezione vanno pubblicati il bilancio di previsione dell'esercizio corrente e i bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio, nonché il bilancio d'esercizio di eventuali società strumentali della FIGC.

8. E' obbligatoria la revisione del bilancio e di quelli delle società direttamente o indirettamente partecipate, da effettuarsi a cura di una primaria società di revisione.

9. I bilanci programmatici di indirizzo dell'organo amministrativo sono presentati e sottoposti alla approvazione dell'Assemblea elettiva degli organi federali. Tali bilanci saranno oggetto di verifica assembleare al termine del quadriennio o del mandato per cui sono stati approvati.

10. La responsabilità del Presidente, dei Vice-Presidenti, dei Consiglieri federali e del Segretario generale è disciplinata, nell'ambito delle rispettive competenze, dalle norme di diritto comune sulla responsabilità degli amministratori.

Art. 19

Controlli sulle società

1. Le società professionistiche sono assoggettate alla verifica dell'equilibrio economico e finanziario e del rispetto dei principi della corretta gestione, secondo il sistema di controlli e i conseguenti provvedimenti stabiliti dalla FIGC, anche per delega e secondo modalità e principi approvati dal CONI.

2. Nei confronti delle società professionistiche la FIGC può esercitare i poteri di denuncia al Tribunale previsti dall'art. 2409 del codice civile.

3. Per i compiti di cui ai commi precedenti, la FIGC si avvale di un organismo tecnico di controllo denominato Commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche (COVISOC).

4. La FIGC, sentita la LND, può emanare norme e istituire un organismo tecnico con funzioni di controllo sulle società dilettantistiche che partecipano a campionati nazionali.

TITOLO III LA STRUTTURA A. L'ASSEMBLEA

Art. 20

Composizione ed elezione dell'Assemblea

1. L'Assemblea della FIGC si compone di Delegati. I Delegati per le Leghe professionistiche sono i Presidenti delle società o loro delegati, purché componenti degli organi amministrativi delle stesse società, le quali abbiano maturato un'anzianità minima di affiliazione di dodici mesi precedenti la data di celebrazione dell'assemblea ed a condizione che in ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto con carattere continuativo effettiva attività sportiva, nonché a condizione che abbiano partecipato, nei dodici mesi antecedenti la data di convocazione dell'Assemblea, all'attività sportiva ufficiale della Federazione. I Delegati per la LND sono eletti, per un quadriennio, dalle società che ne fanno parte e che risultino iscritte al Registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche del Coni, secondo il regolamento elettorale da essa emanato ed inviato al Consiglio Federale, che valuta, per l'approvazione, la conformità alla legge, alle disposizioni del CONI e della Federazione. In caso di mancata approvazione, la FIGC rinvia entro novanta giorni il regolamento alla LND per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora la Lega non intenda modificare il regolamento nel senso indicato, la FIGC o la Lega possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte federale di appello. Per l'elezione dei delegati hanno diritto di voto le società della LND che abbiano maturato un'anzianità minima di affiliazione di dodici mesi precedenti la data di celebrazione della relativa assemblea elettiva ed a condizione che in ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto con carattere continuativo effettiva attività sportiva, a condizione che abbiano partecipato, nei dodici mesi antecedenti la data di convocazione dell'Assemblea, all'attività sportiva ufficiale della Federazione. I Delegati atleti e tecnici sono eletti, per un quadriennio, dagli atleti e tecnici secondo i regolamenti elettorali emanati dalle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche. Detti Regolamenti sono inviati al Consiglio Federale, che valuta, per l'approvazione, la conformità alla legge, alle disposizioni del CONI e della Federazione. In caso di mancata approvazione, la FIGC rinvia entro novanta giorni il regolamento alla associazione rappresentativa della componente tecnica interessata per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora la associazione non intenda modificare il regolamento nel senso indicato, la FIGC o la associazione stessa possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte federale di appello. I Delegati degli ufficiali di gara sono eletti, per un quadriennio, dai medesimi ufficiali di gara secondo un regolamento elettorale emanato dall'AIA ed inviato al Consiglio Federale, che valuta, per l'approvazione, la conformità alla legge, alle disposizioni del CONI e della Federazione. In caso di mancata approvazione, la FIGC rinvia entro novanta giorni il regolamento all'AIA per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora l'AIA non intenda modificare il regolamento nel senso indicato, la FIGC o la Associazione medesima possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte federale di appello. I regolamenti elettorali delle Leghe, delle Associazioni rappresentative delle Componenti tecniche e dell'AIA devono ispirarsi ai principi di

democrazia interna, assicurando in particolare tra i Delegati assembleari eletti una equa rappresentanza delle minoranze interne e la rappresentanza di genere secondo quanto previsto nel presente statuto. Ai fini del presente comma è da considerarsi attività sportiva quella a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale svolta nell'ambito dei programmi federali.

2. Il numero dei Delegati eletti per ciascuna Lega e per gli atleti e tecnici e il numero di Delegati dell'AIA, nonché la ponderazione dei voti spettanti ai diversi Delegati, sono stabiliti dall'apposito regolamento elettorale emanato dal Consiglio federale, facendo salvo il principio che ogni società appartenente alle Leghe professionistiche esprima un proprio Delegato e comunque nel rispetto di quanto previsto all'articolo 4.2 dei Principi Fondamentali. In ogni caso, rispetto al totale dei voti dell'Assemblea federale, i voti spettanti ai Delegati della LND devono rappresentare il 34%, i voti spettanti ai Delegati delle Leghe professionistiche devono rappresentare complessivamente il 34%, con ripartizione tra le diverse Leghe professionistiche fissata in base a criteri rappresentativi stabiliti dal Consiglio federale a maggioranza qualificata, i voti spettanti ai Delegati atleti devono rappresentare il 20%, i voti spettanti ai Delegati tecnici devono rappresentare il 10%, i voti spettanti ai Delegati degli ufficiali di gara devono rappresentare il 2%. Tra i Delegati atleti devono essere equamente rappresentati i professionisti e i dilettanti nonché le atlete e gli atleti. Tra i Delegati tecnici devono essere equamente rappresentate le categorie professionistiche e dilettantistiche. I regolamenti elettorali per le elezioni dei Delegati della LND, dei Delegati atleti e tecnici e dei Delegati degli ufficiali di gara potranno prevedere che in aggiunta ai Delegati siano eletti anche i corrispondenti Delegati supplenti, i quali possano sostituirli nelle singole Assemblee in caso di impedimento temporaneo ovvero subentrare loro a titolo definitivo in caso di impedimento non temporaneo. I Delegati atleti e tecnici e i Delegati degli ufficiali di gara non possono ricevere né rilasciare deleghe. Il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale, del Collegio dei Revisori dei Conti, e degli Organi federali, nonché i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare società o organismi affiliati o tesserati né direttamente, né per delega. In ogni ipotesi in cui la delega sia ammessa, essa deve essere redatta per iscritto su carta intestata del soggetto affiliato e deve contenere a pena di inammissibilità:

- le generalità e la copia di un documento di identità del legale rappresentante;
- la denominazione del soggetto affiliato delegato nonché le generalità del legale rappresentante.

3. Partecipano all'Assemblea della FIGC senza diritto al voto: i Presidenti d'onore e i Membri d'onore della FIGC; il Presidente e i Vice-Presidenti della FIGC; gli altri componenti del Consiglio federale; i Presidenti dei Comitati regionali della LND; il Presidente della Corte federale di appello; il Presidente della COVISOC e i componenti del Collegio dei revisori dei conti.

4. I lavori dell'Assemblea della FIGC sono diretti da un Presidente, eletto dai Delegati con votazione palese. Nelle assemblee elettive, il Presidente è proposto all'Assemblea, su indicazione della Federazione, d'intesa con il CONI. Il Presidente è assistito dal Segretario Generale della FIGC.

5. Non possono essere componenti dell'Assemblea, in qualità di Delegati eletti, i Consiglieri federali, gli arbitri in attività, coloro che svolgono attività lavorativa per la FIGC, quanti risultino colpiti da sanzioni disciplinari in corso di esecuzione, nonché quanti siano stati colpiti da sanzioni disciplinari, passate in giudicato, la cui durata complessiva risulti superiore ad un anno. I regolamenti elettorali della LND e delle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche determinano autonomamente gli ulteriori requisiti funzionali per la elezione dei rispettivi Delegati.

6. La perdita dei requisiti funzionali predeterminati nel regolamento elettorale di ciascuna

Lega, di ciascuna associazione rappresentativa delle Componenti tecniche e dell'AIA per la nomina a Delegato, comporta, su comunicazione della Lega o della associazione interessata e a seguito di determinazione del Consiglio federale, la decadenza dalla carica e la sostituzione del Delegato decaduto mediante il subentro del primo dei non eletti, salvo elezioni suppletive in caso di necessità.

7. Nelle assemblee elettive il Presidente della Commissione verifica poteri è nominato dalla Federazione d'intesa con il CONI. I componenti della Commissione verifica poteri e i componenti della Commissione scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.

8. In ogni caso, la morosità derivante dal mancato pagamento delle quote di affiliazione, di riaffiliazione e di tesseramento preclude il diritto di partecipare all'Assemblea federale ovvero alle assemblee delle Leghe, delle Componenti tecniche o dell'AIA.

9. Hanno diritto di voto nelle Assemblee elettive delle Leghe solo le società che abbiano maturato un'anzianità minima di affiliazione di dodici mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea.

10. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, il requisito della iscrizione nel Registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche del Coni è richiesto con decorrenza dalle elezioni del quadriennio olimpico 2021-2024.

Art. 21

Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria elettiva è convocata in sede elettorale dal Presidente federale dopo la conclusione dei Giochi olimpici estivi e deve riunirsi entro il 15 marzo dell'anno successivo. Ove, In caso di scioglimento anticipato degli organi, per impedimento definitivo del Presidente, o della scadenza dell'eventuale gestione commissariale, l'Assemblea elettiva si sia regolarmente tenuta nei sei mesi precedenti la celebrazione dei Giochi olimpici, gli eletti conservano il mandato fino allo svolgimento dell'Assemblea ordinaria elettiva convocata al termine del successivo quadriennio olimpico.

2. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente federale o, per decisione del Consiglio federale, quando ricorrano gravi circostanze o per procedere a modifiche dello Statuto. È convocata e celebrata entro 90 giorni altresì quando ne faccia richiesta scritta un numero di Delegati rappresentanti almeno un terzo dei voti assembleari, ovvero la metà più uno dei componenti il Consiglio federale.

3. Nei casi di impedimento non temporaneo, decadenza o dimissioni del Presidente federale ai sensi dell'art. 24, comma 9, le funzioni del Presidente federale, limitatamente alla ordinaria amministrazione e alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro novanta giorni, sono assunte, secondo l'ordine stabilito dall'art. 24, comma 8, da un Vice-Presidente federale o da un componente del Consiglio federale.

4. L'assemblea elettiva della Federazione è convocata mediante comunicato ufficiale pubblicato sul sito della Federazione almeno sessanta giorni prima del suo svolgimento e mediante successiva pec trasmessa ai delegati assembleari almeno 20 giorni prima del suo svolgimento. Con la convocazione viene pubblicato e trasmesso il regolamento dei voti redatto dalla Segreteria Federale per la elezione del Presidente Federale e per la elezione dei consiglieri federali delle componenti, diversi dai membri di diritto. Le candidature a Presidente Federale ed a consigliere federale, diverso dai membri di diritto, devono essere presentate presso la Segreteria Federale almeno 40 giorni prima della assemblea, onde consentirne la pubblicazione sul sito federale almeno 30 giorni prima della data di svolgimento della medesima assemblea. Avverso il regolamento dei voti e le candidature è ammessa impugnazione da parte di coloro che siano stati esclusi nonché dalla procura federale. L'impugnazione è proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla

pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI. Per l'eleggibilità alle cariche federali devono essere presentate candidature individuali e per ciascuna assemblea non può essere presentata più di una candidatura a cariche diverse. I termini e le modalità per la presentazione delle candidature sono stabiliti dalla Federazione in modo da garantire una adeguata conoscenza anticipata delle stesse rispetto alla data stabilita per l'Assemblea elettiva.

Art. 22

Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea federale, elettiva o straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di Delegati rappresentanti almeno la metà più uno dei voti assembleari e in seconda convocazione con la presenza di Delegati che rappresentino almeno un terzo dei voti assembleari.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea, elettiva o straordinaria, sono adottate con le maggioranze previste nel presente Statuto o, in assenza di diversa indicazione, con la maggioranza dei voti spettanti ai Delegati presenti. Nelle assemblee devono essere adottati sistemi di voto elettronico, che garantiscano certezza e trasparenza della procedura.
3. La convocazione delle Assemblee è effettuata con comunicato ufficiale pubblicato almeno venti giorni prima della seduta, salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 4 e dall'art. 37, comma 1.

Art. 23

Funzioni dell'Assemblea

1. Sono, inoltre, di competenza dell'Assemblea l'approvazione del bilancio d'esercizio in ipotesi di parere negativo del Collegio dei revisori o di mancata approvazione da parte della Giunta nazionale del CONI.
2. L'Assemblea nomina a vita, su proposta del Consiglio federale, per particolari benemeritenze acquisite verso la FIGC, i Presidenti d'onore e i Membri d'onore della FIGC.
3. L'Assemblea elegge, per un quadriennio olimpico, il Presidente federale. Elege, inoltre, il Presidente del Collegio dei revisori dei conti.

B. IL PRESIDENTE, I VICE-PRESIDENTI E IL COMITATO DI PRESIDENZA

Art. 24

Presidente federale e Vice-Presidenti

1. Il Presidente federale rappresenta la FIGC nella sua unità e ne ha la rappresentanza legale. Ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale. A tal fine, il Presidente presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti; nomina i Direttori tecnici delle squadre nazionali previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale. Il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione; nomina il Segretario Generale della Federazione, previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale;
2. Il Presidente federale, sentiti i Vice-Presidenti, adotta, sotto la sua responsabilità, i provvedimenti di ordine amministrativo, tecnico e sportivo corrispondenti alle attribuzioni

riconosciute dal presente Statuto alla FIGC e non specificamente devolute ad altri organi e non rientranti nella gestione amministrativa della Federazione spettante al Segretario generale.

3. Per particolari ed urgenti motivi, il Presidente federale, sentiti i Vice-Presidenti, nonché, nelle materie di cui all'art. 25, il Comitato di presidenza, può adottare e rendere immediatamente esecutivi i provvedimenti di competenza del Consiglio federale. Tali provvedimenti vanno sottoposti a ratifica del Consiglio federale nella prima riunione utile. La mancata ratifica comporta l'immediata decadenza degli stessi.

4. Il Presidente convoca almeno ogni bimestre e presiede il Comitato di presidenza e il Consiglio federale.

5. I candidati all'elezione di Presidente federale devono presentare la candidatura ai sensi dell'art 21, comma 4. Le candidature a Presidente federale devono essere accompagnate da un documento programmatico sulle attività della FIGC per il quadriennio olimpico e dall'accredito della candidatura, senza vincolo di mandato, da parte di almeno la metà più uno dei delegati assembleari di almeno una Lega o una Componente tecnica.

6. Il Presidente è eletto, anche in caso di ballottaggio, con la metà più uno dei voti esprimibili dai presenti accreditati in assemblea. Le votazioni di cui al presente comma avvengono con voto segreto e ponderato ai sensi dell'art. 20, comma 2.

7. Nella prima riunione utile, il Consiglio federale elegge due Vice-Presidenti. Il Vice-Presidente che consegue il maggior numero di voti o, in caso di parità, quello designato dal Presidente, assume la carica di Vice-Presidente vicario. In caso di dimissioni o decadenza di un Vice-Presidente, il Consiglio federale procede alla sostituzione.

8. I Vice-Presidenti, oltre le funzioni loro attribuite dal presente Statuto o ad essi delegate dal Presidente, svolgono funzioni sostitutive e di rappresentanza legale della FIGC in assenza o impedimento del Presidente. Tali funzioni sono svolte, nell'ordine, dal Vice-Presidente vicario, dall'altro Vice-Presidente, da un componente del Consiglio federale per anzianità di età.

9. In caso di decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente federale, decade immediatamente l'intero Consiglio federale. In caso di dimissioni del Presidente federale, decadono immediatamente il Presidente e l'intero Consiglio federale. L'espletamento dell'ordinaria amministrazione, e l'adozione di atti conservativi o indifferibili, è garantita in prorogatio dal Presidente federale e dal Consiglio federale. In caso di dichiarata impossibilità da parte del Presidente federale, è garantita in prorogatio dal Vice Presidente federale e dal Consiglio federale. In caso di dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della metà più uno dei Consiglieri, il Consiglio federale e il Presidente decadono immediatamente, e a quest'ultimo spetta in prorogatio l'ordinaria amministrazione e l'adozione di atti conservativi ed indifferibili, fino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria. In ogni caso, l'Assemblea viene tenuta senza indugio ai sensi dell'art. 21, comma 3, del presente Statuto e comunque entro 90 giorni dall'accertamento dell'evento.

10. Il Presidente resta in carica per un quadriennio. Il Presidente e i componenti degli organi direttivi nazionali e territoriali non possono svolgere più tre mandati.

Art. 25

Comitato di presidenza

1. Il Comitato di presidenza è composto dal Presidente federale, dal Vice-Presidente vicario, e da tre componenti del Consiglio federale eletti in seno allo stesso in modo da assicurare complessivamente la presenza di due rappresentanti delle Leghe professionistiche, uno della Lega nazionale dilettanti e uno delle Componenti tecniche. La pubblicità delle sue riunioni è assicurata con verbali trasmessi ai Consiglieri federali.

2. Il Comitato di presidenza coadiuva il Presidente federale nella preparazione di tutti gli atti di natura contabile e gestionale eccedenti l'ordinaria amministrazione; esamina la predisposizione del bilancio preventivo ed eventuali variazioni, nonché del bilancio consuntivo; esprime al Consiglio federale il proprio parere sulla nomina da parte del Presidente federale dei componenti del Consiglio di amministrazione delle società controllate dalla FIGC, con vincolo per questi ultimi a riferire regolarmente al Comitato; sottopone all'approvazione del Consiglio Federale le misure economico-finanziarie per la tutela antinfortunistica degli atleti convocati per le squadre nazionali, tenendo conto della posizione delle società di appartenenza; svolge ogni altra funzione attribuita dal presente Statuto o dai regolamenti federali ovvero delegata dal Consiglio federale.

C. IL CONSIGLIO FEDERALE

Art. 26

Elezione e composizione del Consiglio federale

1. Il Consiglio federale si compone, senza possibilità di delegare ad altri la partecipazione, oltre al Presidente federale, di diciannove componenti eletti in numero di: a) sei dalla Lega Nazionale Dilettanti, ivi compreso il Presidente della Lega; b) sette dalle Leghe professionistiche, ivi compresi i rispettivi Presidenti, ripartiti in numero di tre per la Lega Nazionale Professionisti Serie A, uno per la Lega Nazionale Professionisti Serie B, tre per la Lega Italiana Calcio Professionistico; c) quattro atleti e due tecnici. Fra i consiglieri federali della Lega Nazionale Dilettanti, deve essere assicurata la presenza di componenti di genere diverso da quello della maggioranza in misura non inferiore a due. Fra gli atleti Consiglieri federali devono essere compresi almeno un dilettante e un professionista e deve essere assicurata la presenza di componenti di genere diverso da quello della maggioranza in misura non inferiore ad uno; fra i tecnici devono essere rappresentate sia la categoria dilettantistica sia quella professionistica e deve essere assicurata la presenza di un componente di genere maschile e di un componente di genere femminile. In conformità all'art. 4, co. 2, del Regolamento FIFA sugli arbitri e ai Principi Fondamentali del CONI, il Presidente dell'AIA è membro di diritto del Consiglio federale. Sono membri di diritto del Consiglio Federale senza diritto di voti i membri italiani del Comitato esecutivo della FIFA e dell'UEFA.

2. Al Consiglio federale possono partecipare, su invito del Presidente federale e senza diritto di voto, il Presidente del Settore per l'attività giovanile e scolastica e il Presidente del Settore tecnico.

3. Possono essere invitati a partecipare al Consiglio federale senza diritto di voto, in relazione alla materia all'ordine del giorno, i Presidenti degli organismi tecnici di cui all'art. 19, commi 3 e 4, e persone investite da particolari incarichi o qualifiche federali, anche in Federazioni internazionali, nonché personalità eminenti della società civile, che si siano particolarmente distinti per motivi di ordine sociale, professionale, culturale o sportivo.

4. L'elezione dei Consiglieri federali da parte delle Leghe, esclusi i loro membri di diritto, nonché l'elezione dei consiglieri federali da parte degli atleti e dei tecnici, avviene in occasione della assemblea federale elettiva e prima delle votazioni per la elezione del Presidente Federale secondo i regolamenti elettorali emanati rispettivamente dalle Leghe e dalle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche. Detti regolamenti sono inviati al Consiglio Federale, che valuta, per l'approvazione, la conformità alla legge, ai Principi Fondamentali, alle disposizioni del CONI e della Federazione. In caso di mancata approvazione, la FIGC rinvia entro novanta giorni i regolamenti alla Lega e/o associazione rappresentativa della componente tecnica interessata per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora la Lega e/o associazioni rappresentative della componente

tecnica non intenda modificare il regolamento nel senso indicato, la FIGC o la Lega e/o associazioni rappresentative della componente tecnica possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte federale di appello.

I regolamenti devono rispettare, in ogni caso, i principi di democrazia interna, nonché la regola che l'elezione dei componenti del Consiglio federale avviene con espressione di preferenze e viene eletto chi ottiene il maggior numero di voti. La perdita dei requisiti funzionali predeterminati nel regolamento elettorale di ciascuna Lega e di ciascuna associazione rappresentativa delle Componenti tecniche per la nomina a Consigliere federale comporta, su comunicazione della Lega o della associazione interessata a seguito di verifica del Consiglio federale, la decadenza dalla carica e la sostituzione del Consigliere decaduto mediante elezioni suppletive. I Consiglieri federali espressi dalle Leghe e Componenti, ivi inclusi i Presidenti, che risultino inibiti per un periodo superiore a 60 giorni a ricoprire tale loro incarico in ragione di provvedimento assunto da Organi della giustizia sportiva, possono essere sostituiti, nel corso di esecuzione della sanzione disciplinare, da un Consigliere supplente, a condizione che quest'ultimo sia stato eletto con i medesimi criteri e le medesime modalità riservate ai Consiglieri titolari.

5. La costituzione del Consiglio federale si perfeziona con l'elezione del Presidente da parte dell'Assemblea federale. Le riunioni del Consiglio federale sono convocate dal Presidente federale e si svolgono validamente, anche utilizzando strumenti di video e teleconferenza, con la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio federale aventi diritto di voto. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. Le deliberazioni a maggioranza qualificata sono adottate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio federale aventi diritto di voto.

6. Nel caso in cui venga meno per qualsiasi causa la maggioranza dei componenti il Consiglio federale aventi diritto di voto, il Consiglio federale ivi inclusi il Presidente e i Vice-Presidenti decade, rimanendo in carica ai soli fini della ordinaria amministrazione. L'Assemblea è convocata dal Presidente federale per procedere a nuove elezioni entro novanta giorni. La decadenza per qualsiasi causa del Consiglio federale non si estende agli organi dell'AIA, agli Organi della giustizia sportiva, al Collegio dei revisori dei conti, alla COVISOC e agli altri organismi del Sistema delle Licenze UEFA e delle Licenze Nazionali. In caso di dimissioni o di decadenza di componenti del Consiglio federale tale da non dar luogo a decadenza dell'intero organo, si procede, su decisione del Consiglio federale, ad integrazione con i primi dei non eletti per ciascuna componente, sempre che questi abbiano riportato un numero di voti pari ad almeno la metà di quello riportato dall'ultimo degli eletti, ovvero a nuove elezioni in occasione della prima Assemblea utile che viene tenuta dopo l'evento che ha causato la vacanza. Nell'ipotesi in cui sia comunque compromessa la regolare funzionalità dell'organo deve essere celebrata un'Assemblea straordinaria entro 90 giorni dall'evento che ha compromesso detta funzionalità.

Art. 27

Funzioni del Consiglio federale

1. Il Consiglio federale, fatte salve le funzioni attribuite all'Assemblea, è l'organo normativo e di indirizzo generale della FIGC. Il Consiglio Federale è preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale.

2. Il Consiglio federale emana: le norme organizzative interne; il Codice di giustizia sportiva e la disciplina antidoping, da trasmettere alla Giunta nazionale del CONI, per l'esame di cui allo Statuto del CONI; le norme per il controllo delle società; il manuale delle licenze FIGC per la partecipazione ai campionati professionistici; il manuale delle Licenze UEFA per la partecipazione alle competizioni europee; il regolamento sull'attività degli agenti di

calciatori; le norme interne di amministrazione e contabilità e le norme organizzative per il funzionamento degli uffici della FIGC; ogni altra norma e linee guida necessarie per l'attuazione del presente Statuto. Emana i principi informativi per i regolamenti delle Leghe e dell'AIA e ne controlla il rispetto. Svolge ogni altra funzione prevista dal presente Statuto e dalle norme organizzative federali.

3. Su proposta del Presidente federale:

- a) approva i programmi di carattere nazionale e internazionale della FIGC e ne segue lo svolgimento;
- b) approva il bilancio preventivo e le eventuali variazioni, nonché il bilancio consuntivo corredato della relazione sulla gestione;
- c) delibera gli atti di straordinaria amministrazione;
- d) coordina l'attività agonistica demandata alle Leghe e delibera d'intesa con le Leghe interessate, sentite le componenti tecniche, con la maggioranza di tre quarti dei componenti aventi diritto di voto, sull'ordinamento dei campionati e sui loro collegamenti, con particolare riferimento ai meccanismi di promozione e retrocessione;
- e) esamina i ricorsi delle società concernenti l'inquadramento delle stesse nelle Leghe, adottando i provvedimenti del caso;
- f) esercita il controllo della gestione amministrativa dell'AIA, nonché, attraverso il conto consuntivo annuale, delle Leghe per quanto riguarda le risorse derivate dalla FIGC;
- g) nomina i componenti della Commissione federale di garanzia con le modalità previste dall'art. 34;
- h) nomina i componenti o collaboratori degli Organi della giustizia sportiva;
- i) nomina i Presidenti del Settore tecnico e del Settore per l'attività giovanile e scolastica;
- l) nomina i componenti degli organismi tecnici di cui all'art. 19, commi 3 e 4;
- m) approva gli Statuti e i regolamenti delle Leghe, dell'AIA, del Settore tecnico e del Settore per l'attività giovanile e scolastica;
- n) designa i candidati italiani per le cariche presso gli organismi internazionali della FIFA e dell'UEFA;
- o) può dichiarare la decadenza dei dirigenti preposti a tutti gli organismi operanti nell'ordinamento definito dal presente Statuto ed eventualmente nominare commissari stabilendone i poteri;
- p) riconosce le associazioni di calciatori e di tecnici comparativamente più rappresentative nell'ambito delle rispettive categorie;
- q) delibera sulla distribuzione delle risorse secondo criteri di mutualità calcistica;
- r) riconosce, per delega del CONI, le società che intendono affiliarsi alla FIGC;

- s) approva, per delega del CONI, gli statuti delle società che intendono affiliarsi alla FIGC;
- t) assume ogni determinazione di natura organizzativa e istituisce gli organismi, le commissioni o gli uffici previsti dal presente Statuto o comunque utili al funzionamento della FIGC e del suo ordinamento;
- u) in caso di mancata ratifica di provvedimenti assunti dal Presidente federale ai sensi dell'art. 24, delibera in merito agli effetti che ne derivano;
- v) svolge ogni funzione prevista dall'art. 3 del presente Statuto.

4. Il Consiglio federale, inoltre, può esprimere, su richiesta del Presidente o su proposta di un suo componente, indirizzi in merito a ogni situazione che comunque interessi l'attività tecnico-sportiva della FIGC e lo svolgimento del giuoco del calcio.

5. Il Consiglio federale può delegare ciascuno dei propri componenti, per un periodo di tempo determinato, a seguire specifici programmi e obiettivi di interesse federale. Ogni componente del Consiglio federale, inoltre, può rivolgere interrogazioni, anche in forma scritta, al Presidente federale. Questi è tenuto a rispondere non oltre la prima seduta successiva del Consiglio.

Art. 28

Decadenza organi federali

1. Ove non altrimenti previsto dal presente Statuto, qualsiasi organo federale collegiale decade di diritto al venir meno per qualsiasi causa della maggioranza dei suoi componenti. L'organo federale decaduto permane in prorogatio per l'espletamento della sola ordinaria amministrazione, e per l'adozione di atti conservativi o indifferibili, fino al suo rinnovo, cui si procede senza indugio secondo le procedure ordinarie e, comunque, non oltre novanta giorni.
2. Le dimissioni che originano la decadenza degli organi sono da considerarsi irrevocabili.

D. IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 28 bis

Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente Federale, previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio federale.
2. Il Segretario Generale provvede alla gestione amministrativa della Federazione e ne è direttamente responsabile in base agli indirizzi e sotto la vigilanza del Consiglio federale.
3. Il Segretario Generale, inoltre:
 - a) esercita le funzioni conferitegli dal Regolamento di amministrazione e contabilità;
 - b) assiste alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Federale, del Comitato di Presidenza, e ne redige i verbali, anche avvalendosi della Segreteria Federale. Ha altresì la facoltà di assistere a tutte le riunioni delle Commissioni o Comitati della Federazione o di farsi rappresentare da un dipendente della Segreteria;
 - c) coordina e dirige la Segreteria Federale, individuando fra i propri collaboratori chi può sostituirlo in caso di assenza o altro impedimento;
 - d) cura l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici;

- e) predispone il bilancio consuntivo e quello di previsione;
- f) sovrintende agli uffici federali e ne dirige il personale;
- g) stabilisce i programmi di lavoro necessari a dare attuazione alle delibere del Presidente e del Consiglio Federale e ne segue gli sviluppi e il necessario coordinamento;
- h) dirige le attività a rilevanza economica e commerciale della Federazione.

E. CARICHE FEDERALI

Art. 29

Requisiti, incompatibilità e gratuità

1. Fermo il rispetto dei requisiti generali stabiliti dallo statuto del CONI per i componenti degli organi elettivi e di nomina, e i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI per il Presidente e i componenti del Consiglio federale, possono essere eletti o nominati alle cariche previste dal presente Statuto e dalle norme da questo richiamate, se in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura, i cittadini italiani maggiorenni di età, muniti della capacità elettorale politica attiva e passiva e che non siano stati colpiti negli ultimi dieci anni, salva riabilitazione, da provvedimenti disciplinari sportivi definitivi per inibizione o squalifica complessivamente superiore ad un anno, da parte della Federazione nazionale, dal CONI, dalle Discipline associate e dagli Enti di promozione sportiva o da organismi sportivi internazionali riconosciuti. Sono inoltre ineleggibili coloro che hanno riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore a un anno, e abbiano subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA. Non possono altresì essere eletti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale e/o imprenditoriale svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della FIGC, nonché coloro che abbiano in essere controversie giudiziarie con il CONI, le Federazioni o con altri organismi riconosciuti dal CONI stesso. Possono essere eletti atleti che abbiano preso parte a competizioni nazionali o regionali per almeno due anni nell'ultimo decennio, fatto salvo quanto previsto nei regolamenti elettorali.

1bis. Il requisito del tesseramento non è richiesto per i componenti degli Organi di Giustizia e del Collegio dei Revisori dei Conti.

1ter. I componenti degli organi di giustizia sportiva devono essere in possesso della laurea in materie giuridiche o comunque di adeguata professionalità e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla federazione.

1quater. Il soggetto radiato, anche se tesserato presso Enti diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione, è ineleggibile e non nominabile in relazione a qualsiasi carica e incarico.

2. La qualifica di Consigliere federale eletto è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva federale. Le cariche di componente del Collegio dei revisori dei conti, di componente degli organismi tecnici di cui all'art. 19, commi 3 e 4, di componente degli organismi di cui all'art. 4, comma 3, e all'art. 9, comma 5, di componente della Commissione federale di garanzia, di componente degli organi della giustizia, nonché lo status di ufficiale di gara sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale o di società affiliata alla FIGC, fatte salve per gli ufficiali di gara le cariche nell'ambito dell'AIA.

3. La carica di Presidente federale è incompatibile con ogni altra carica elettiva federale, di Lega, di Componente tecnica o di società. Le cariche di Presidente, Vice-Presidente e

Consigliere federale sono incompatibili con altre cariche elettive sportive nazionali in organismi riconosciuti dal CONI.

4. La Commissione Federale di Garanzia accerta immediatamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla elezione, eventuali ipotesi di incompatibilità e contesta la stessa all'interessato, diffidandolo a esercitare l'opzione entro i successivi 15 giorni, con espressa comunicazione che in assenza sarà dichiarato decaduto. Scaduto il termine, la Commissione Federale di Garanzia, esaminate eventuali memorie o osservazioni dell'interessato e accertato l'esercizio o il mancato esercizio dell'opzione, in caso di persistenza dell'incompatibilità, se entrambe le cariche sono federali dichiara decaduto l'interessato dall'ultima, ovvero, nelle altre ipotesi, dalla carica federale. Prima della dichiarazione di decadenza, l'interessato può sempre esercitare l'opzione. In ogni caso, durante il procedimento di accertamento dell'eliminazione della causa di incompatibilità, l'interessato che non abbia ancora optato può esercitare, con riferimento all'ultima carica, solo poteri di ordinaria amministrazione e gli atti conservativi o indifferibili.

5. Sono altresì incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in permanente conflitto di interesse anche per ragioni economiche con l'organo nel quale sono eletti o nominati. Qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

6. I regolamenti federali disciplinano gli altri casi di conflitti di interesse e stabiliscono le relative conseguenze o sanzioni.

7. Tutte le cariche federali sono svolte a titolo gratuito. È prevista una indennità in favore del Presidente Federale e degli altri componenti degli organi direttivi nazionali investiti da particolari cariche. L'entità delle indennità è determinata dal Consiglio Federale, in conformità ai criteri e parametri stabiliti dalla Giunta Nazionale del CONI.

TITOLO IV LE GARANZIE

Art. 30

Efficacia dei provvedimenti federali, vincolo di giustizia e clausola compromissoria

1. I tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l'ordinamento federale, hanno l'obbligo di osservare il presente Statuto e ogni altra norma federale e degli organismi internazionali a cui la FIGC è affiliata.

2. I soggetti di cui al comma precedente, in ragione della loro appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dalla FIFA, dalla UEFA, dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico.

3. Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la FIGC, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale secondo quanto previsto dallo Statuto del CONI, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, in conformità con quanto disposto dallo Statuto e dai relativi regolamenti e atti attuativi, nonché dalle norme federali. Non sono comunque soggette alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI le controversie decise con lodo arbitrale in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi o di categoria ai sensi dell'art. 4 legge 91/81 o da regolamenti federali aventi a oggetto rapporti meramente patrimoniali, le controversie

decise in via definitiva dagli Organi della giustizia sportiva federale relative ad omologazioni di risultati sportivi o che abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie di importo inferiore a 10.000 Euro, ovvero a sanzioni comportanti: a) la squalifica o inibizione di tesserati, anche se in aggiunta a sanzioni pecuniarie, inferiore a 90 giorni ovvero a 12 turni di campionato; b) la perdita della gara; c) l'obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse o con uno o più settori privi di spettatori o la squalifica del campo per un numero di turni inferiore a 90 giorni ovvero a 6 gare interne.

4. Fatto salvo il diritto ad agire innanzi ai competenti organi giurisdizionali dello Stato per la nullità dei lodi arbitrali di cui al comma precedente, il Consiglio Federale, per gravi ragioni di opportunità, può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia. Ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui al presente articolo, ovvero comunque volto a eludere il vincolo di giustizia, comporta l'irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali.

5. In deroga alle disposizioni di cui ai commi precedenti, avverso i provvedimenti di revoca o di diniego dell'affiliazione può essere proposto ricorso alla Giunta Nazionale del CONI entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

6. In ogni caso, devono essere osservati i Principi di Giustizia Sportiva emanati dal Consiglio Nazionale del CONI e le norme statutarie e regolamentari federali di loro attuazione.

Art. 31

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti, nominati dal C.O.N.I., comunque in conformità alla normativa vigente.

2. Tutti i componenti del Collegio restano in carica per un quadriennio.

3. Per l'elezione del Presidente del Collegio l'Assemblea federale vota sulle candidature presentate alla Segreteria federale da ciascuna Lega o Componente tecnica. Ai fini delle candidature, si applicano le previsioni dell'art. 21, comma 4. I candidati devono essere iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili o al registro dei revisori contabili

4. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo contabile della FIGC e dei suoi organi. I componenti del Collegio devono essere invitati a tutte le riunioni degli organi federali.

5. In caso di cessazione per qualsiasi causa del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, ne assume la carica il candidato che abbia ottenuto nell'Assemblea Nazionale elettiva almeno il 50% dei voti riportati dal Presidente uscente; in caso di impossibilità a procedere alla sostituzione subentra provvisoriamente il componente nominato più anziano fino a che l'Assemblea Nazionale straordinaria – che dovrà celebrarsi entro 90 giorni dalla data in cui si è verificato l'evento – abbia provveduto ad eleggere il nuovo Presidente.

Art. 32

Ufficiali di gara

1. La regolarità tecnica e sportiva delle gare, nella osservanza delle regole del giuoco del calcio e disciplinari vigenti, è affidata agli ufficiali di gara, in conformità ai principi stabiliti dallo Statuto del CONI e dalle norme federali.

2. Gli ufficiali di gara, sono organizzati con autonomia operativa e amministrativa, nell'Associazione Italiana Arbitri (AIA), che provvede al loro reclutamento, formazione, inquadramento e impiego, anche attraverso proprie articolazioni territoriali. L'AIA opera

sotto il controllo preventivo e consuntivo della FIGC, nel rispetto delle compatibilità di bilancio e dei regolamenti federali.

3. L'AIA adotta i propri regolamenti che sono inviati alla FIGC, la quale valuta, per l'approvazione, la conformità alla legge, alle disposizioni del CONI e della stessa Federazione. In caso di mancata approvazione, la FIGC rinvia entro novanta giorni il regolamento all'AIA per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora l'AIA non intenda modificare il regolamento nel senso indicato, la FIGC o l'AIA possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte federale di appello.

4. Gli associati all'AIA eleggono per il quadriennio olimpico il proprio Presidente e gli altri organi previsti dal regolamento dell'AIA, secondo un proprio regolamento elettorale. Tutte le cariche nell'ambito dell'AIA sono incompatibili con qualsiasi carica federale, di Lega o di Componente tecnica.

5. Gli organi tecnici arbitrali sono nominati con le competenze e le modalità previste dal regolamento dell'AIA.

6. Nella propria organizzazione interna l'AIA, con apposito regolamento, adotta modelli organizzativi idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto, con particolare riguardo alle attività degli organi tecnici. I predetti modelli devono prevedere:

- a) misure idonee a garantire lo svolgimento di tutte le attività nel rispetto della legge e dell'ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio;
- b) l'adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali, nonché di adeguati meccanismi di controllo volti a rilevare e far sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- c) la nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.

7. Gli associati all'AIA sono soggetti alla potestà disciplinare degli Organi della giustizia sportiva della FIGC. Il regolamento dell'AIA disciplina le competenze della giurisdizione domestica.

8. In relazioni agli specifici argomenti all'ordine del giorno, il presidente dell'AIA può essere invitato alle riunioni del Comitato di presidenza.

Art. 33

Ordinamento della giustizia sportiva

1. Gli Organi della giustizia sportiva agiscono in condizioni di piena indipendenza, autonomia, terzietà e riservatezza. Il Codice di giustizia sportiva della FIGC disciplina i casi di astensione e di ricusazione dei giudici in conformità con quanto previsto dai Principi di Giustizia Sportiva emanati dal Consiglio Nazionale del CONI e dal Codice della giustizia sportiva adottato dal CONI.

2. Le norme relative all'ordinamento della giustizia sportiva devono garantire il diritto di difesa, la parità delle parti, il contraddittorio e gli altri principi del giusto processo, assicurandone altresì la ragionevole durata. Sono ammessi i giudizi di revisione e di revocazione nei casi previsti dal Codice di giustizia sportiva della FIGC in conformità a quanto previsto dai Principi di Giustizia Sportiva e dal Codice della giustizia sportiva. Restano ferme le ipotesi previste dall'art. 30, comma 3.

3. Il Codice di giustizia sportiva della FIGC prevede le fattispecie di illecito e le corrispondenti sanzioni, prevede ipotesi di esclusione e attenuazione della responsabilità delle società, di patteggiamento della sanzione non oltre la decisione di primo grado e prevede norme di tipo premiale per i tesserati o le società che diano un contributo di rilevante

collaborazione per la individuazione di tesserati o società responsabili di comportamenti disciplinarmente rilevanti. La FIGC, con le modalità disciplinate nel Codice di Giustizia Sportiva, trasmette al CONI tutte le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sportiva ai fini del loro inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo.

4. Le sanzioni pecuniarie inflitte dagli Organi della giustizia sportiva che hanno sede presso la FIGC sono ad essa corrisposte, con impiego dei relativi introiti per finanziare la giustizia sportiva e, per il residuo, per programmi finalizzati a promuovere il calcio giovanile, scolastico e di base o per finalità solidaristiche. Le sanzioni pecuniarie inflitte dagli Organi della giustizia sportiva che hanno sede presso le Leghe sono corrisposte alla Lega competente, che impiega i relativi introiti, d'intesa con la FIGC, per:

- a) premiare le società più virtuose sotto il profilo disciplinare e del fair-play, sulla base di classifiche di merito determinate da criteri prefissati all'inizio di ogni stagione sportiva;
- b) premiare le società che schierano giocatori del vivaio nazionale di età inferiore ai 21 anni, sulla base di classifiche di merito determinate da criteri prefissati all'inizio di ogni stagione sportiva;
- c) perseguire finalità solidaristiche.

5. Il Codice di giustizia sportiva stabilisce i comportamenti che sono preclusi ai dirigenti cui è irrogata la sanzione della inibizione, prevedendo in particolare le ipotesi di applicazione delle preclusioni previste per le persone fisiche dal Codice disciplinare della FIFA.

6. Gli Organi della giustizia sportiva hanno piena cognizione sulle condotte dei soggetti dell'ordinamento federale relative alle norme federali e ai regolamenti di Lega, dell'AIA o di settore. La previsione di organi disciplinari per specifiche categorie di tesserati è consentita nei limiti stabiliti dalle norme federali e unicamente con riguardo ad aspetti strettamente interni alle categorie.

7. Le competenze degli Organi della giustizia sportiva e le relative procedure sono stabilite dal Codice di giustizia sportiva federale, in conformità con quanto previsto dai Principi di Giustizia Sportiva emanati dal Consiglio Nazionale del CONI e dal Codice della giustizia sportiva adottato dal CONI, nonché dalle disposizioni degli articoli 12 bis, 12 ter, 12 quater dello Statuto del CONI.

8. Il Presidente federale, anche su proposta del Consiglio federale può concedere la grazia se è stata scontata almeno la metà della pena, ad eccezione delle ipotesi in cui la sanzione sia stata irrogata per violazione delle norme antidoping. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva. Il Consiglio federale, anche su proposta del Presidente federale e previo parere favorevole della Corte federale di appello, può concedere amnistia e indulto.

9. La Corte federale di appello può concedere la riabilitazione.

Art. 34

L'organizzazione della giustizia sportiva

1. La FIGC garantisce il celere ed efficiente funzionamento della giustizia sportiva in conformità con i Principi di giustizia sportiva e il Codice della giustizia sportiva emanati dal CONI assicurandole i mezzi ed il personale necessari, anche avvalendosi di referendari che possano svolgere funzioni di ausilio ed assistenza agli Organi della giustizia sportiva. È assicurato il doppio grado di giurisdizione sportiva, secondo le modalità previste dallo Statuto del CONI.

2. È istituita nella FIGC la Commissione federale di garanzia. La Commissione opera in

piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è costituita dal Presidente e da quattro componenti nominati a maggioranza qualificata dal Consiglio federale, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti della Commissione sono scelti tra professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa e avvocati dello Stato con almeno quindici anni di anzianità di carriera, anche a riposo, che siano di alta reputazione e di notoria moralità e indipendenza. I componenti della Commissione durano in carica sei anni e possono essere confermati per un ulteriore mandato.

3. La Commissione federale di garanzia garantisce l'indipendenza, l'autonomia, la terzietà e la riservatezza degli Organi della giustizia sportiva. La Commissione:

- a) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento degli Organi della giustizia sportiva;
- b) a seguito delle candidature presentate dagli interessati, verifica il possesso da parte di quest'ultimi dei requisiti previsti dal presente Statuto alla carica di componente della Corte federale di appello e della Corte sportiva di appello a livello nazionale, di componente del Tribunale federale a livello nazionale, di Giudici sportivi nazionali, di Procuratore federale, di Procuratori Aggiunti, di Sostituti procuratori federali ed indica al Consiglio federale la lista dei nominativi di tutti i candidati in possesso dei requisiti richiesti;
- c) propone al Consiglio federale un regolamento disciplinare per i componenti degli Organi della giustizia sportiva;
- d) adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti i componenti degli Organi della giustizia sportiva, inclusi quelli di destituzione in caso di violazione dei doveri di terzietà e di riservatezza, di reiterata assenza ingiustificata, di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, di gravi ragioni di opportunità, anche su segnalazione del Presidente federale, del Procuratore federale o dei Presidenti degli Organi di giustizia sportiva.

4. Sono Organi del sistema della giustizia sportiva:

- a) la Corte federale di appello;
- b) il Tribunale federale;
- c) la Corte sportiva di appello;
- d) i Giudici sportivi;
- e) la Procura Federale;
- f) gli altri organi specializzati previsti dal presente Statuto o dai regolamenti federali.

5. La Corte sportiva di appello a livello nazionale, Il Tribunale federale a livello nazionale, la Corte federale di appello e la Procura federale hanno sede in Roma presso la FIGC. I Giudici sportivi nazionali hanno sede presso le rispettive Leghe di competenza. I Giudici sportivi territoriali, la Corte sportiva di appello e il Tribunale federale a livello territoriale hanno sede presso le rispettive articolazioni territoriali della LND.

6. I Giudici sportivi nazionali sono giudici di primo grado competenti per i campionati e le competizioni nazionali.

7. Il Tribunale federale a livello nazionale è giudice di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale e nelle altre materie previste dalle norme federali per i campionati e le competizioni nazionali.

8. I Giudici sportivi territoriali sono giudici di primo grado competenti per i campionati e le competizioni territoriali.

9. I Tribunali federali a livello territoriale sono giudici di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale e nelle altre materie previste dalle norme federali per i campionati e le competizioni di livello territoriale. La Corte sportiva di appello a livello territoriale è giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali.

10. La Corte sportiva di appello a livello nazionale è giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi nazionali.

11. La Corte federale di appello è giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso:

- a) le decisioni del Tribunale federale a livello nazionale;
- b) le decisioni dei Tribunali federali a livello territoriale.

Inoltre la Corte federale di appello:

- a) giudica nei procedimenti per revisione e revocazione;
- b) su ricorso del Presidente federale, giudica sulle decisioni adottate dai Giudici sportivi territoriali e nazionali, dal Tribunale federale a livello territoriale, dalla Corte sportiva di appello a livello territoriale e dal Tribunale federale a livello nazionale;
- c) su richiesta del Presidente federale, interpreta le norme statutarie e le altre norme federali, sempreché non si tratti di questioni all'esame degli Organi della giustizia sportiva;
- d) su richiesta del Procuratore federale, giudica in ordine alla sussistenza dei requisiti di eleggibilità dei candidati alle cariche federali e alle incompatibilità dei dirigenti federali;
- e) esercita le altre competenze previste dalle norme federali.

12. Il Presidente federale può promuovere di fronte alla Corte federale di appello eccezione di legittimità o conflitto di attribuzione contro qualsiasi norma regolamentare, atto o fatto posto in essere da una delle Leghe, dall'AIA o da una delle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche, per violazione del presente Statuto, dello Statuto o degli indirizzi del CONI o della legislazione vigente. La stessa potestà compete al Presidente di ciascuna Lega e ai Presidenti dell'AIA e delle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche contro norme, atti o fatti posti in essere da organi federali o da altra Lega o associazione.

13. La Corte federale di appello si articola in sezioni con funzioni giudicanti e in una sezione con funzioni consultive. Le sezioni con funzioni giudicanti possono pronunciarsi a sezioni unite nei casi previsti dal Codice di Giustizia Sportiva.

14. Nei procedimenti relativi a violazioni in materia gestionale ed economica che si svolgono dinanzi al Tribunale federale e alla Corte federale di appello, i collegi giudicanti sono integrati da almeno due componenti aggiunti con competenze specifiche in materia gestionale, economico-aziendale e tributaria, nominati dal Consiglio Federale.

15. In materia di doping, si applicano le Norme Sportive Antidoping emanate dal CONI. I provvedimenti di clemenza non si applicano per le violazioni alle Norme predette.

16. La Procura federale agisce innanzi agli organi di giustizia per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo. Essa esercita le funzioni inquirenti e quelle requirenti secondo quanto stabilito dal Codice di giustizia sportiva, tranne quelle attribuite alla Procura del CONI per le violazioni delle norme in materia di doping. La Procura federale si può articolare in sezioni e si compone di un Procuratore federale, di Procuratori federali aggiunti fino al numero di cinque, di Sostituti procuratori federali il cui numero è stabilito dal Consiglio federale. La procura federale si avvale di Collaboratori, nominati dal Consiglio federale.

17. Il mandato dei componenti degli Organi della giustizia sportiva è incompatibile con qualsiasi altra carica o incarico federale, ha durata quadriennale ed è rinnovabile per due volte. Il mandato non può essere revocato se non per giusta causa.

18. I componenti degli Organi della giustizia sportiva e della Procura federale prestano la propria opera gratuitamente, salvo il rimborso delle spese nella misura prevista dai regolamenti federali. Ai componenti degli Organi della giustizia sportiva è fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società affiliate o comunque di avere rapporti con tesserati che possano apparire in conflitto di interessi con la loro funzione; tale divieto permane per un anno dopo la cessazione dell'incarico. I componenti degli organi della Giustizia sportiva e della procura federale, all'atto dell'accettazione dell'incarico, rendono

una dichiarazione con cui attestano di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l'adozione delle misure di competenza.

Art. 35

Requisiti per le nomine negli Organi della giustizia sportiva

1. Possono essere nominati giudici sportivi nazionali, componenti della Corte federale di appello, della Corte sportiva di appello a livello nazionale e del Tribunale federale a livello nazionale coloro che, in possesso di specifica competenza ed esperienza nell'ordinamento sportivo, siano:

- a) professori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo;
- b) magistrati di qualsiasi giurisdizione anche a riposo;
- c) avvocati dello Stato, anche a riposo e notai.
- d) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine

2. Possono essere nominati Procuratore federale o Procuratore federale Aggiunto coloro che, in possesso di specifica competenza ed esperienza nell'ordinamento sportivo, siano:

- a) professori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo;
- b) magistrati di qualsiasi giurisdizione anche a riposo;
- c) avvocati dello Stato, anche a riposo e notai.
- d) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine
- e) alti ufficiali delle forze dell'ordine, anche a riposo

3. Possono essere nominati Sostituto procuratore federale coloro che, in possesso di specifica competenza ed esperienza nell'ordinamento sportivo, siano:

- a) professori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo;
- b) magistrati di qualsiasi giurisdizione anche a riposo;
- c) avvocati dello Stato, anche a riposo e notai.
- d) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine;
- e) iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- f) ufficiali delle forze dell'ordine anche a riposo;
- g) laureati in materie giuridiche, con due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.

4. Possono essere nominati Giudici sportivi territoriali e componenti della Corte sportiva di appello e del Tribunale federale a livello territoriale, coloro che siano:

- a) laureati in giurisprudenza;
- b) diplomati delle scuole superiori che siano stati tesserati per la FIGC per almeno tre anni;
- c) diplomati delle scuole superiori che abbiano maturato almeno cinque anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.

Art. 36
Commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche

1. La COVISOC esercita funzioni di controllo sull'equilibrio economico-finanziario e sul rispetto dei principi della corretta gestione delle società di calcio professionistiche secondo quanto stabilito nelle NOIF, nonché le altre funzioni previste dalle norme federali.
2. La COVISOC è formata da un Presidente e da quattro componenti nominati a maggioranza qualificata dal Consiglio federale.
3. Possono essere nominati componenti della COVISOC coloro che, in possesso di specifica competenza e indiscussa moralità e indipendenza, siano:
 - a) docenti universitari di ruolo in materie giuridiche e economico-aziendali, anche a riposo;
 - b) magistrati di qualsiasi giurisdizione, anche a riposo;
 - c) dottori commercialisti, avvocati, notai, avvocati dello Stato o consulenti del lavoro laureati in economia e commercio con almeno dieci anni di anzianità nella funzione, anche a riposo.
4. Il mandato dei componenti della COVISOC ha durata quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte.
5. La FIGC garantisce il celere ed efficiente funzionamento della COVISOC assicurandole i mezzi ed il personale necessari, attraverso la costituzione di una segreteria e di un nucleo di ispettori iscritti nell'albo professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili o nel registro dei revisori *contabili* o nell'albo dei consulenti del lavoro.
6. Tutte le cariche e gli incarichi previsti nei commi precedenti sono incompatibili con qualsiasi altra carica o incarico federale, ad eccezione della carica di componente delle Commissioni Licenze UEFA e degli Organismi del sistema delle Licenze Nazionali. I componenti della COVISOC e i componenti del nucleo di ispettori sono tenuti alla stretta osservanza del segreto d'ufficio; a essi è comunque fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società soggette a vigilanza; tale divieto permane per un anno dopo la cessazione dell'incarico.

Art. 37
Revisione dello Statuto

1. L'Assemblea delibera sulle modifiche dello Statuto a maggioranza dei presenti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 dello Statuto per la valida costituzione dell'Assemblea. Le proposte di revisione dello Statuto sono sottoposte ad una Assemblea straordinaria appositamente convocata almeno sessanta giorni prima della seduta.
2. Le nuove norme statutarie, deliberate dall'Assemblea straordinaria, entrano in vigore il giorno successivo all'esaurimento della procedura d'approvazione prevista dalle norme vigenti.

Art. 38
Scioglimento della FIGC

1. Lo scioglimento della FIGC è deliberato all'unanimità dall'Assemblea straordinaria su proposta unanime del Consiglio federale. Il patrimonio della FIGC è devoluto al CONI o ad altri organismi indicati dal CONI.
2. Possono chiedere la convocazione di una Assemblea straordinaria per deliberare lo scioglimento della FIGC un numero di società pari almeno ai quattro quinti di tutte le società affiliate alla FIGC.
3. L'Assemblea straordinaria convocata per lo scioglimento della FIGC è validamente costituita e può validamente deliberare con la presenza di almeno i quattro quinti dei delegati

di ciascuna Lega e di ciascuna Componente tecnica.

NORME TRANSITORIE E FINALI

I. Ai fini della costituzione dei nuovi organi federali, e fino all'eventuale diversa determinazione ai sensi dell'art. 11, comma 1, le associazioni rappresentative delle Componenti tecniche sono l'Associazione italiana calciatori (AIC) per gli atleti e l'Associazione italiana allenatori di calcio (AIAC) per i tecnici.

II. Ai fini della costituzione dei nuovi organi federali, e fino all'eventuale diversa determinazione adottata dal Consiglio federale a maggioranza qualificata, le Leghe professionistiche sono di diritto la Lega Nazionale Professionisti Serie A, nella quale sono associate le società che si avvalgono delle prestazioni di atleti professionisti e che disputano i campionati nazionali di serie A (LNP Serie A), la Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNP Serie B), nella quale sono associate le società che si avvalgono delle prestazioni di atleti professionisti e che disputano i campionati nazionali di serie B e la "Lega Italiana Calcio Professionistico" (Lega Pro), nella quale sono associate le società che si avvalgono delle prestazioni di atleti professionisti e che disputano il campionato nazionale di Serie C. A questi fini, e fino all'eventuale diversa determinazione adottata dal Consiglio federale a maggioranza qualificata, rispetto al totale dei voti dell'Assemblea federale, i voti spettanti ai Delegati della LNP Serie A e LNP Serie B devono rappresentare complessivamente il 17% ripartiti in 12% per la Lega Nazionale Professionisti Serie A e 5% la Lega Nazionale Professionisti Serie B, e i voti spettanti ai Delegati della Lega Pro devono rappresentare il 17%.

III. Il Presidente federale, può apportare eventuali modifiche al presente Statuto che si rendano necessarie per ottenere l'approvazione di cui all'art. 37, comma 2, per ottenere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, per ottenere l'approvazione obbligatoria dei competenti organismi internazionali, nonché a fini di coordinamento formale, di rettifica di errori materiali e di numerazione definitiva di articoli e commi.

IV. La disposizione di cui all'art. 18.8 entra in vigore a partire dall'esercizio 2016.

V. Ai sensi dell'art. 6 comma 4 della legge n.8 del 2018 il Presidente e i membri elettivi del consiglio federale e degli organi territoriali che sono in carica alla data di entrata in vigore della predetta legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all'articolo 16, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come sostituito dall'articolo 2 della predetta legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 6, comma 4, della legge n. 8 del 2018, il Presidente uscente, per essere eletto, deve raggiungere una maggioranza non inferiore al 55% dei votanti in assemblea; in presenza di più di due candidati, qualora la votazione non abbia consentito di eleggere il Presidente, è svolta una seconda votazione, alla quale il presidente uscente potrà partecipare solo se alla prima abbia ricevuto la maggioranza assoluta dei votanti; anche in questo caso, il Presidente uscente può essere eletto se raggiunge la maggioranza del 55% dei votanti; in caso di mancata elezione di un Presidente, dovrà essere convocata altra assemblea elettiva e il Presidente uscente non potrà essere candidato.



COMUNICATO UFFICIALE N. 158 **Stagione Sportiva 2020/2021**

Con riferimento al C.U. L.N.D. n. 316 del 12 Giugno 2020, si rende noto che il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 10 Dicembre 2020, ha deliberato di prorogare fino al 30 Giugno 2021 le nomine in scadenza al 31 Dicembre 2020 relative alle Commissioni della Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 7 del 1° Luglio 2019 e successive modificazioni.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 DICEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibia)



COMUNICATO UFFICIALE N. 159 **Stagione Sportiva 2020/2021**

Si comunica che il Presidente della L.N.D., visto l'art. 22, comma 1), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e tenuto conto di quanto stabilito con Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 71 del 1° Agosto 2019, nonché con Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 317 del 15 Giugno 2020, ha disposto la proroga della nomina del Dott. Sandro Morgana, quale proprio Delegato per la gestione del Dipartimento Calcio Femminile della Lega Nazionale Dilettanti, fino al 15 Marzo 2021.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 DICEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)



COMUNICATO UFFICIALE N. 160 **Stagione Sportiva 2020/2021**

Si comunica che il Presidente della L.N.D., visto l'art. 24, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e tenuto conto di quanto stabilito con Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 262 del 19 Marzo 2019, nonché con Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 318 del 15 Giugno 2020, ha disposto la proroga della nomina fino al 15 Marzo 2021 dei sottoelencati Coordinatore, Componenti e Segretario del Dipartimento Beach Soccer della L.N.D., competente all'organizzazione dell'attività nazionale di tale disciplina:

Coordinatore
Componenti

Desini Roberto
Arcopinto Ferdinando
Fittipaldi Emilio
Mazzetto Antonio
Pampana Giovanni
Perri Vincenzo
Trepiedi Andrea

Segretario

PUBBLICATO IN ROMA L'11 DICEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)



**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Loro Sedi**

CIRCOLARE N° 46

OGGETTO: Regolamento Antidoping 2021

Si comunica che sul sito ufficiale della U.E.F.A., è stata pubblicata la Circolare n. 92/2020 del 9 dicembre 2020, prot. 9262/2020, inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)



**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Loro Sedi**

CIRCOLARE N° 48

OGGETTO: Controlli antidoping emergenza COVID-19 – informazioni e procedure per i DCO/BCO incaricati della raccolta dei campioni biologici

Si trasmette, in allegato, il documento pervenuto dalla NADO Italia, riguardante le linee guida per i DCO/BCO designati dalla FMSI per effettuare i controlli antidoping.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

CONTROLLI ANTIDOPING EMERGENZA COVID-19

Informazioni e Procedure

per i DCO/BCO incaricati della raccolta dei campioni biologici

Premessa

I DCO/BCO individuati per la raccolta del campione biologico devono aver ricevuto una formazione specifica sulle presenti procedure, garantendo di aver acquisito idonea esperienza sull'impiego delle misure da adottare nel periodo di emergenza da COVID-19, in aggiunta alle disposizioni comunque già in essere ai sensi dello Standard per i controlli e le investigazioni.

Fermo restando che in questa fase di revisione e di ripresa graduale, coloro che non si sentissero pronti a prendere parte ad un controllo antidoping devono manifestarlo per essere esentati, i DCO/BCO per la raccolta del campione biologico sono selezionati tenendo conto delle categorie di rischio e della popolazione vulnerabile, come individuate di seguito, al fine di evitare il coinvolgimento di personale compreso in tali categorie.

Sarà osservata la riduzione al minimo indispensabile del numero dei DCO/BCO addetti a un controllo antidoping, tenendo conto della necessità di monitorare in modo appropriato gli atleti selezionati per il controllo. I DCO/BCO incaricati di controlli antidoping saranno almeno settimanalmente sottoposti a test antigenico rapido o molecolare per COVID-19.

Se un DCO/BCO contraesse infezione da COVID-19, gli atleti che sono stati testati dallo stesso entro gli ultimi 14 giorni devono essere informati, così come il laboratorio antidoping. Le identità dei DCO/BCO non devono essere rivelate. Il DCO/BCO deve rispettare le indicazioni delle autorità sanitarie governative in materia. Gli atleti sottoposti a test che successivamente manifestano sintomi da COVID-19 sono tenuti a informare la ADO, affinché siano informati i DCO/BCO che hanno eseguito il controllo, nonché il laboratorio antidoping (solo tramite codice identificativo del campione).

Categorie di rischio

Gruppo di rischio 1: personale impiegato a lavorare attivamente in ambito sanitario presso presidi o ospedali COVID-19 o con pazienti positivi a COVID-19.

Gruppo di rischio 2: personale che ha preso parte a controlli sugli atleti risultati positivi COVID-19 fino a un termine di 14 giorni dopo la sessione di controllo.

Gruppo di rischio 3: personale che vive con una persona compresa in uno dei gruppi di rischio sopra indicati o con una persona di una popolazione vulnerabile (come di seguito specificata) o che presenta sintomi o di recente è tornato da un Paese ad alto rischio o da una zona che ha avuto un alto numero di contagi sul territorio nazionale, oppure che non soddisfa i requisiti di acquisizione di idonea formazione o i criteri della normativa nazionale.

Popolazioni vulnerabili

Popolazione vulnerabile 1: personale con più di 60 anni.

Per questa categoria sarà necessaria una dichiarazione dell'interessato (allegato 1) di uno stato di salute compatibile con le mansioni inerenti all'esecuzione di un controllo antidoping, che attesti l'assenza di condizioni patologiche di fondo come ipertensione, diabete, malattie cardiovascolari, malattie respiratorie croniche e cancro e/o la presenza di deficienze immunitarie congenite e/o acquisite.

Popolazione vulnerabile 2: personale con diagnosi di diabete, malattie cardiovascolari, malattie respiratorie croniche, cancro o altre patologie croniche che potrebbero creare maggiore suscettibilità al virus causa di COVID-19.

Popolazione vulnerabile 3: personale con deficienze immunitarie congenite e/o acquisite.

Per le finalità di cui sopra, il DCO/BCO deve compilare la dichiarazione di cui all'All.1, in cui attesti entro 12 ore precedenti una missione:

- di essere in buona salute;
- di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19;
- di non avere e di non aver avuto nelle ultime settimane sintomi riferibili all'infezione da Covid-19, tra i quali temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, mal di gola, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia;
- di non essere stato in contatto nelle ultime settimane con persone in quarantena o in autoisolamento;
- di non aver avuto, per quanto a propria conoscenza, contatti a rischio nelle ultime settimane con persone affette da coronavirus ovvero in attesa di essere testate per Covid-19 a causa dello sviluppo di sintomi riferibili all'infezione o in attesa di ricevere un risultato del test per Covid-19;
- di non aver fatto viaggi all'estero negli ultimi 14 giorni;
- di essere di età superiore ai 60 anni;
- di non essere affetto da patologie croniche non ben compensate (come, a mero titolo di esempio, ipertensione ed altre malattie cardiovascolari, diabete, malattie respiratorie croniche e patologie neoplastiche) e/o da disturbi da immunodeficienza congenita e/o acquisita.

L'autocertificazione, debitamente compilata e sottoscritta prima della missione, deve essere trasmessa al Referente della Segreteria Nazionale Antidoping antidoping@fmsi.it e al Coordinatore Nazionale dei DCO/BCO FMSI, Dr. Francesco Leonelli - leonellifrancesco@gmail.com

Viaggi e trasporti

Al fine di ridurre il rischio di contagio, sarà valutato dalla FMSI il mezzo di trasporto più idoneo per il personale addetto al controllo per raggiungere il luogo della missione. Sarà ridotto al minimo l'uso del trasporto pubblico da parte dei DCO/BCO.

Procedure per la sessione di prelievo in aggiunta alle modalità operative standard in conformità con lo Standard per i controlli e le investigazioni

Materiale in dotazione del DCO/BCO individuato per la raccolta del campione biologico

Il DCO/BCO in occasione di ogni sessione di prelievo, oltre al materiale di raccolta campioni regolare e standard, deve assicurarsi di disporre di quanto di seguito specificato:

- a) *COVID-19 Informazioni per l'Atleta sul riavvio dei controlli*;
- b) *COVID-19 Questionario e Informativa privacy per l'Atleta*;
- c) Termometro digitale no contact;
- d) Camice monouso;
- e) Copriscarpe monouso;
- f) Guanti monouso in materiale plastico sintetico senza talco;
- g) Disinfettante per le mani;
- h) Salviette disinfettanti e/o disinfettante spray e/o tovaglie monouso;
- i) Mascherine chirurgiche;
- j) Mascherine FFP2;
- k) Visiera di protezione;
- l) Penne nuove e inutilizzate;
- m) Sacchetti per rifiuti.

In aggiunta, prima di ogni missione, deve:

- a) sottoscrivere l'autocertificazione di stato di buona salute, in premessa (allegato 1). Se dovessero intervenire sintomi da COVID-19, anche subito prima del controllo antidoping, deve immediatamente autosospendersi dal controllo stesso e comunicarlo tempestivamente al Coordinatore Nazionale dei DCO/BCO FMSI, Dr. Francesco Leonelli;
- b) rivedere il *"Manuale per le misure di sicurezza"* (allegato 2);
- c) prima di ogni missione, per qualsiasi dubbio o chiarimento si rendessero necessari, contattare telefonicamente il Coordinatore Nazionale dei DCO/BCO FMSI, Dr. Francesco Leonelli, che si interfacerà personalmente con NADO Italia.

1. Arrivo alla sede del controllo antidoping

- a) Appena arrivato sul luogo del controllo antidoping, il DCO/BCO deve indossare un camice monouso, mascherina FFP2, guanti monouso in materiale plastico sintetico senza talco previa disinfezione delle mani, copriscarpe monouso e visiera di protezione.
- b) Tutti i dispositivi monouso di protezione devono essere smaltiti al termine della sessione di prelievo antidoping ad eccezione della visiera che dovrà essere, tuttavia, opportunamente disinfettata, mentre i guanti monouso devono essere sostituiti ad ogni singolo prelievo.

2. Fase di pre-notifica

- a) Mantenere il distanziamento fisico, presentarsi mostrando il dispositivo di NADO Italia per il controllo antidoping e il documento *"COVID-19 Informazioni per l'atleta sul riavvio dei controlli"*; se ci si trova presso l'abitazione dell'atleta, rimanere in questa fase fuori dall'abitazione;

- b) se l'atleta si trova nella propria abitazione, rimanendo fuori e prima della formale notifica, chiedere all'Atleta *se presenta sintomi da COVID-19 o gli/le è stato diagnosticato COVID-19* e se sono presenti nell'abitazione persone con sintomi da COVID-19 o alle quali è stato diagnosticato COVID-19. In particolare, si suggeriscono le seguenti domande: *“Lei o qualcuno vicino a lei o che vive con lei, sta manifestando sintomi da COVID-19 (ad es. mal di gola, tosse o febbre)? Lei o qualcuno vicino a lei o che vive con lei ha COVID-19? Lei si trova in autoisolamento per i motivi suelencati oppure per condizioni mediche preesistenti quali diabete, patologie cardio-vascolari o respiratorie, disturbi da immunodeficienza?”*:
- **se la risposta è “NO”**, procedere alla notifica del controllo antidoping, fuori dall'abitazione, e informare l'atleta che la compilazione del Verbale di prelievo antidoping è effettuata all'interno del luogo in cui si svolge il controllo; nella presente situazione, procedere alla Sezione 4 di seguito;
 - **se la risposta è “SI”**, **il controllo non è eseguito per il rischio di infezione da COVID-19.**

In caso di risposta NO, l'atleta - protetto da mascherina chirurgica correttamente indossata secondo le modalità di cui all'allegato 2 (in caso ne fosse privo essa dovrà essere messa a disposizione dal DCO/BCO) - deve confermare per iscritto quanto dichiarato attraverso la sottoscrizione del *“COVID-19 Questionario e Informativa privacy per l'atleta”*, fornito dal Medico stesso unitamente a una penna nuova che dovrà essere smaltita al termine del controllo. A tale riguardo l'atleta potrà anche utilizzare una penna di sua proprietà e potrà altresì indossare guanti monouso, resi disponibili dal Medico, secondo le modalità di cui al medesimo allegato 2. Una copia del questionario è lasciata all'atleta e una copia sottoscritta è consegnata al DCO/BCO. Ove l'atleta rifiutasse di indossare mascherina chirurgica e guanti, il DCO/BCO deve darne indicazione nel campo “note” del verbale di prelievo, inviato successivamente da parte del DCO/BCO stesso a NADO Italia per le opportune verifiche.

In caso di risposta affermativa al questionario, il DCO/BCO deve ricordare infine all'atleta l'obbligo introdotto dal D.P.C.M. 26 aprile 2020 di restare a casa in presenza di febbre superiore a 37,5°C e sintomatologia respiratoria e di avvertire il proprio medico;

- c) informare l'atleta che una dichiarazione non accurata o non corretta può configurarsi come violazione della normativa antidoping (ad es. manomissione o tentata manomissione) con conseguente periodo di squalifica fino a 4 (quattro) anni. Chiedere all'atleta di confermare che ha compreso e informarlo che il questionario sarà inviato a NADO Italia per le conseguenti verifiche, che potranno comportare la necessità di acquisizione di ulteriori informazioni;
- d) l'atleta ammesso al controllo *out-of-competition* dovrà quindi essere sottoposto, prima del prelievo, alla misurazione della temperatura corporea con termometro digitale *no contact*, che dovrà essere preceduta da almeno 30 minuti di riposo - sotto stretta osservazione da parte del DCO/BCO addetto al controllo - se il controllo avviene al termine di una sessione di attività fisica. In caso di temperatura > 37.5°C si raccomanda di ricontrollare la temperatura e, nel caso venga confermato l'aumento di temperatura o siano presenti eventuali sintomi sospetti, non si procede al controllo.

3. Fase della raccolta del campione

Eseguiti gli adempimenti preliminari ed eseguita la notifica, il DCO/BCO deve:

- a) accedere al luogo ritenuto idoneo per eseguire la raccolta del campione biologico, osservare durante la sessione di raccolta dei campioni un efficace distanziamento tra il DCO/BCO addetto al controllo, atleti ed eventuali soggetti autorizzati a presenziare, a mente

dell'*International Standard for Testing and Investigations (ISTI)* - WADA, nei ragionevoli limiti determinati in relazione alla natura del prelievo, garantendo nel contempo l'integrità del processo;

- b) se il controllo avviene nell'abitazione dell'atleta, chiedere all'atleta se è possibile igienizzare la superficie riservata alle operazioni connesse alla sessione di prelievo; in alternativa, utilizzare una tovaglietta monouso. Il campione biologico raccolto sarà versato negli appositi contenitori sul piano precedentemente igienizzato con salviette o spray disinfettanti ovvero protetto da una tovaglietta monouso;
- c) posizionare e organizzare sulla superficie pulita il materiale per la raccolta del campione biologico. Il materiale rimanente, che non deve essere utilizzato, va lasciato riposto per evitare potenziale contaminazione;
- d) chiedere all'atleta di pulirsi le mani, utilizzando il disinfettante per le mani oppure lavando le mani con il sapone;
- e) rivedere e completare la notifica chiedendo all'atleta di prenderne atto e di sottoscriverla;
- f) informare l'atleta di mantenere il più possibile il distanziamento fisico e ricordare all'atleta tutte le misure di prevenzione e sicurezza;
- g) durante la raccolta del campione biologico, proseguire con le procedure standard, ricordando sempre le seguenti istruzioni:
 - a. continuare a osservare il distanziamento;
 - b. quando l'atleta è pronto a fornire il proprio campione di urina, deve togliere i guanti, se li avesse precedentemente indossati, seguendo le procedure di rimozione di cui all'allegato B, e gettarli nel sacchetto dei rifiuti, sciacquarsi le mani solo con acqua e produrre il campione;
 - c. dopo la produzione del campione di urina, far utilizzare all'atleta un disinfettante per le mani e procedere con la fase di processazione e sigillatura del campione stesso.

4. Completamento della sessione di raccolta del campione

- a) prima di uscire, pulire con salviette o spray disinfettanti la superficie utilizzata per la raccolta del campione biologico; parimenti, al termine di ogni prelievo di urine, disinfettare il refrattometro;
- b) assicurarsi che tutti gli oggetti scartati (contenitori per la raccolta dei campioni, le salviette disinfettanti, i guanti, le mascherine monouso, i copriscarpe, la penna utilizzata dall'atleta, se fornita dal DCO/BCO) siano riposti nel sacchetto dei rifiuti;
- c) trasmettere a NADO Italia, entro 48 ore dall'effettuazione del controllo antidoping, tutta la documentazione della sessione di prelievo, compreso il *"COVID-19 Questionario e Informativa privacy per l'atleta"* e il *"COVID-19 Informazioni per l'atleta sul riavvio dei controlli"*, debitamente sottoscritti.

5. Accompagnatori

Dovranno essere provvisti di una mascherina chirurgica da indossare durante tutta la sessione di prelievo.

PROMEMORIA

1. Il DCO/BCO autorizzato per la raccolta del campione biologico deve pulirsi le mani nelle seguenti fasi:

- a) prima della notifica all'atleta, quando inizia la sessione di controllo;
- b) dopo aver usato la toilette;
- c) dopo aver soffiato il naso, tossito o starnutito;
- d) prima dell'utilizzo e dopo la rimozione delle mascherine di protezione monouso;
- e) prima e dopo l'uso dei guanti;
- f) al termine del processo di raccolta del campione biologico.

2. Il DCO/BCO autorizzato per la raccolta del campione biologico e gli atleti devono:

- a) ricordare di evitare di toccarsi il viso;
- b) evitare di stringersi la mano all'inizio o alla fine del processo di raccolta del campione;
- c) usare penne distinte quando si compilano i moduli durante la raccolta del campione;
- d) evitare di toccare tutte le superfici e/o gli oggetti non necessari durante la raccolta del campione.

3. Il DCO/BCO autorizzato per la raccolta del campione biologico deve disinfettare le superfici di lavoro utilizzando salviette o spray disinfettanti nelle seguenti fasi:

- a) prima di iniziare il processo di raccolta dei campioni;
- b) tra un controllo e l'altro (se più di un atleta viene sottoposto a controllo antidoping);
- c) alla fine della sessione di raccolta dei campioni.

Modello di dichiarazione da parte del DCO/BCO

Il sottoscritto _____

DCO/BCO FMSI nr. _____

attesta:

- ☐ di essere in buona salute
- ☐ di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19;
- ☐ di non avere e di non aver avuto nelle ultime settimane sintomi riferibili all'infezione da Covid-19, tra i quali temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, mal di gola, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia;
- ☐ di non essere stato in contatto nelle ultime settimane con persone in quarantena o in autoisolamento;
- ☐ di non aver avuto, per quanto a propria conoscenza, contatti a rischio nelle ultime settimane con persone affette da coronavirus ovvero in attesa di essere testate per Covid-19 a causa dello sviluppo di sintomi riferibili all'infezione o in attesa di ricevere un risultato del test per Covid-19;
- ☐ di non aver fatto viaggi all'estero negli ultimi 14 giorni;
- ☐ di essere di età superiore ai 60 anni;
- ☐ di non essere affetto da patologie croniche non ben compensate (come, a mero titolo di esempio, ipertensione ed altre malattie cardiovascolari, diabete, malattie respiratorie croniche e patologie neoplastiche) e/o da disturbi da immunodeficienza congenita e/o acquisita.

In fede,

[data e firma]

Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE n.2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati personali) per le finalità di prevenzione da Covid-19 di cui all'informativa resa ai sensi dell'art.13 del predetto Regolamento.

Guida informativa per le misure di protezione e sicurezza

(tratto da "Guidance for Testing during COVID-19 Pandemic", WADA, November 2020)

1. GUANTI

- Igienizzare le mani immediatamente prima di indossare i guanti e dopo averli rimossi; è importante che le mani siano pulite e asciutte prima di indossare i guanti.
- Sostituire i guanti ed eseguire l'igienizzazione delle mani durante la raccolta dei campioni se i guanti si rompono o sono visibilmente sporchi di sangue o fluidi corporei a seguito di un'attività.
- Non indossare mai lo stesso paio di guanti per più di una singola raccolta di campioni.
- Rimuovere con cura i guanti per prevenire la contaminazione delle mani, seguendo le istruzioni fornite nello schema seguente assicurandosi che non vi sia contatto diretto con l'esterno del guanto.



Promemoria aggiuntivo

- **NON** rimuovere un guanto e poi staccare l'altro guanto prendendolo dalla punta delle dita
- **NON** riutilizzare i guanti usa e getta una volta che sono stati rimossi
- **SOSTITUIRE** i guanti se lacerati o sporchi
- **SMALTIRE** in modo appropriato i guanti usati
- **LAVARSI** le mani prima di indossare i guanti e dopo averli rimossi e smaltiti

2. MASCHERINE DI PROTEZIONE MONOUSO

- a) Le mascherine monouso devono essere utilizzate una sola volta.
- b) Le mascherine monouso devono essere indossate ricorrendo a lavaggio delle mani con sfregamento delle mani a base di alcool o acqua e sapone.
- c) Le mascherine monouso devono essere rimosse insieme agli altri oggetti da gettare via, utilizzati in occasione della sessione di raccolta del campione (il DCO/BCO incaricato della raccolta del campione deve uscire con tutti i rifiuti della sessione di prelievo riposti in un apposito sacchetto dei rifiuti).
- d) Quando si usano mascherine monouso, seguire le seguenti istruzioni:
 - i. prima di indossare una mascherina, pulire le mani con sfregamento a base di alcool o acqua e sapone;
 - ii. coprire bocca e naso con la mascherina e assicurarsi che non ci siano spazi vuoti tra il viso e la mascherina;
 - iii. evitare di toccare la mascherina mentre la si utilizza; se si tocca, lavarsi le mani con salviette a base di alcool o sapone e acqua;
 - iv. sostituire la mascherina con una nuova non appena sia umida e non riutilizzarla;
 - v. per rimuovere la mascherina: rimuoverla da dietro (non toccare la parte anteriore della mascherina); eliminarla immediatamente in un contenitore chiuso; pulirsi le mani con sfregamento a base di alcol o acqua e sapone.



3. Lavaggio delle mani

- a) Pulire le mani strofinandole con una soluzione disinfettante, come mezzo preferito per la routine igienica e per motivi di antisepsi, se le mani non sono visibilmente sporche. È più veloce, più efficace e meglio tollerato dalle mani rispetto al lavaggio con acqua e sapone. Ciò dovrebbe richiedere 20-30 secondi e viene definita tecnica di "sfregamento della mano".
- b) Lavare le mani con acqua e sapone quando le mani sono visibilmente sporche o visibilmente contaminate da fluidi corporei o dopo aver usato la toilette. Questo dovrebbe richiedere 40-60 secondi ed è indicato come la tecnica del "lavaggio della mano".

HOW TO HANDRUB?



HOW TO HANDWASH?



CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 36 – 2020

Oggetto: D.L. n. 157 del 30 novembre 2020 – “Ristori-quater”-

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 30 novembre 2020, il Decreto Legge n. 157 del 30 novembre 2020 – cd. “Ristori-quater” – recante ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Si riportano, di seguito, prima le norme che più interessano specificamente il settore sportivo, e successivamente quelle che interessano la generalità dei contribuenti.

Art. 10 – Fondo Unico per il sostegno delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche

Al fine di fare fronte alle misure di ristoro a fondo perduto destinate alle ASD/SSD poste in essere dal Dipartimento per lo Sport a seguito delle disposizioni contenute nei Decreti Legge nn. 34, 137 e 149 del 2020, è incrementata, per il 2020, la dotazione del **Fondo Unico per il sostegno delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche**, istituito ai sensi del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, di **95 milioni di euro**.

Art. 11 – Disposizioni a favore di lavoratori sportivi

Per il mese di dicembre 2020 è erogata dalla Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 170 milioni di euro, un'indennità di 800,00 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, le FSN, le DSA, gli EPS, riconosciuti dal CONI, e presso le ASD e le SSD di cui all'art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività. Il predetto emolumento non concorre alla determinazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro.

Si considera reddito da lavoro, che esclude il diritto a percepire l'indennità, il reddito da lavoro autonomo, dipendente e assimilato nonché da pensione.

Ai fini dell'erogazione delle indennità si considerano cessati, a causa dell'emergenza epidemiologica, tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 novembre 2020 e non rinnovati.

Le domande degli interessati, con autocertificazione del possesso dei requisiti di cui sopra, sono presentate **entro il 7 dicembre 2020**, tramite la piattaforma informatica, alla S.p.A. Sport e Salute che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui agli artt. 96 del D.L. n. 18, 98 del D.L. n. 34, 12 del D.L. n. 104 e 17 del D.L. n. 137/2020, per i quali permangono i requisiti, l'indennità di 800,00 euro è erogata dalla S.p.A. Sport e Salute, senza necessità di ulteriori domande, anche per il mese di dicembre 2020.

Disposizioni che interessano la generalità dei contribuenti

Art. 1 – Proroga del termine di versamento del 2° acconto delle imposte sui redditi e IRAP

Per i soggetti esercenti attività di impresa, arti o professioni che hanno la sede legale o operativa in Italia, il termine di versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP in scadenza il 30 novembre 2020 è prorogato al **10 dicembre 2020**.

Per le imprese e lavoratori autonomi con volumi di ricavi/compensi fino a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nel primo semestre del 2020 rispetto al primo semestre del 2019, la scadenza per il versamento della 2^a rata degli acconti delle imposte sui redditi e IRAP è prorogata, anziché al 10 dicembre 2020, al **30 aprile 2021**.

Le imprese che operano nei settori economici di cui ai due allegati del Decreto “Ristori-bis” che hanno il domicilio fiscale o sede operativa nelle “zone rosse” e i ristoranti in “zona arancione”, possono effettuare il versamento della 2^a rata degli acconti di cui sopra entro il **30 aprile 2021** senza dover procedere ad alcuna verifica circa l’ammontare del fatturato e il calo dello stesso.

Art. 2 – Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre 2020

Sono sospesi **fino al 16 marzo 2021** i termini di versamento delle ritenute alla fonte (artt. 23 e 24 DPR n. 600/1973) e delle relative addizionali, dovute in qualità di sostituti d’imposta, dei contributi previdenziali e assistenziali e dell’IVA in scadenza nel mese di dicembre 2020. La sospensione opera nei confronti:

- di imprese con fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del fatturato del 33% nel mese di novembre 2020 rispetto al mese di novembre 2019;
- delle attività economiche chiuse a seguito delle restrizioni applicate nelle “zone rosse” (DPCM 3 novembre 2020);
- dei ristoranti in “zone arancioni e rosse”;
- dei tour operator, agenzie di viaggio, alberghi operanti nelle “zone rosse”.

Il versamento degli importi sospesi va effettuato **entro il 16 marzo 2021** in unica soluzione o in quattro rate mensili di pari importo, senza interessi o sanzioni, con pagamento della 1^a rata il 16 marzo 2021.

Art. 3 – Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione REDDITI e IRAP

Per tutti i contribuenti è prorogato dal 30 novembre al **10 dicembre 2020** il termine per l’invio della dichiarazione REDDITI e IRAP.

Art. 4 – Proroga termini definizioni agevolate

Slittano al **1° marzo 2021** i termini di pagamento delle rate della rottamazione e del saldo e stralcio in scadenza nel 2020. I soggetti che hanno aderito al saldo e stralcio e alla rottamazione-ter che non hanno pagato le rate già sospese dai Decreti anti Covid che, per effetto dell’art. 68, comma 3 del D.L. n. 18/2020, si sarebbero dovute pagare entro il 10 dicembre 2020, possono rinviare il pagamento al **1° marzo 2021**.

Art. 8 - Individuazione dei soggetti esenti dal versamento IMU

L’esenzione dall’IMU si applica ai soggetti passivi IMU, come individuati dall’art. 1, comma 743 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (proprietari, usufruttuari, ecc.) che siano anche gestori delle attività economiche indicate nelle disposizioni dell’art. 177, comma 1 del D.L. n. 34, dell’art. 78, comma 1, lett. b), d), e) del D.L. n. 104/2020, dell’art. 9, comma 1, del D.L. n. 137/2020. Quest’ultima disposizione prevede che la seconda rata dell’IMU per i proprietari di immobili in cui si esercitano le attività indicate nella tabella – allegato 1- non è dovuta a condizione che siano anche gestori delle attività stesse.

Trattasi, per quanto riguarda le attività sportive, quelle i cui codici ATECO sono:

- 931130 – gestione impianti sportivi polivalenti;
- 931110 – gestione di stadi;
- 931190 – gestione di altri impianti sportivi;
- 931200 – attività di club sportivi;
- 931910 – enti/organizzazioni sportive – promozione eventi sportivi;
- 931999 – altre attività sportive.

CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 37 – 2020

Oggetto: Decreti “Ristori” - Nuove scadenze tributarie

A seguito delle disposizioni introdotte con i Decreti “Ristori”, si rende opportuno fare il punto sulle nuove scadenze tributarie, con particolare riferimento a quelle che più interessano le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche associate alla Lega Nazionale Dilettanti.

Termine di presentazione della dichiarazione REDDITI e della dichiarazione IRAP 2020 relative al periodo d'imposta 2019 – (Art. 3 D.L. n. 157 del 30 novembre 2020) Per tutti i contribuenti il termine è prorogato dal 30 novembre al **10 dicembre 2020**-

Termine per il versamento della seconda rata di acconto IRES, IRPEF e IRAP per il 2020 - (Art. 2 D.L. n. 157 del 30 novembre 2020) -

-Tutti i contribuenti esercenti attività di impresa (ASD e SSD per l'attività commerciale svolta) **con esercizio sociale al 31 dicembre 2019**, possono versare il secondo acconto delle imposte 2020 anziché il 30 novembre 2020, entro il **10 dicembre 2020**;

-I contribuenti esercenti attività d'impresa (ASD e SSD per l'attività commerciale svolta) **con esercizio sociale al 31 dicembre 2019**, con ricavi o compensi **non** superiori a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto al primo semestre del 2019, possono versare il secondo acconto relativo al 2020 anziché il 30 novembre 2020, **entro il 30 aprile 2021**;

-I contribuenti che operano nei settori economici, di cui all'allegato 1 del D.L. n. 149/2020 (tra questi, con codici ATECO: 931200 – attività di Club Sportivi; 931910 – enti e organizzazioni sportivi; 931999 – altre attività sportive nca.), **con esercizio sociale al 31 dicembre 2019**, che hanno subito restrizioni, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (**zone rosse**) possono versare gli acconti delle imposte per il 2020, anziché il 30 novembre 2020, **entro il 30 aprile 2021, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi e alla diminuzione del fatturato**. A tale riguardo, sono considerate “zone rosse” quelle individuate con l'Ordinanza del Ministro della Salute del 26 novembre 2020 e, cioè: Abruzzo, Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Toscana e Provincia autonoma di Bolzano.

Termine per i versamenti fiscali e contributivi in scadenza nel mese di dicembre 2020 (art. 7 D.L. n. 149 del 9 novembre 2020 e art 2 del D.L. n. 157 del 30 novembre 2020) -.

Trattasi di:

- IVA relativa al mese di novembre 2020 (contribuenti mensili) in scadenza il **16 dicembre 2020**;

-acconto IVA il cui versamento è in scadenza entro il **27 dicembre 2020**;

-ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati ex artt. 23 e 24 DPR n. 600/1973 e delle trattenute per le addizionali regionali e comunali, in scadenza il **16 dicembre 2020**;

-versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, con esclusione di quelli INAIL, relativi alle contribuzioni corrisposte nel mese di novembre 2020, Gestione separata inclusa, in scadenza il **16 dicembre**.

I suddetti versamenti possono essere versati o in unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o in quattro rate mensili, di pari importo, senza applicazione di interessi o sanzioni, con pagamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Destinatari della sospensione sono:

- i contribuenti con ricavi/compensi commerciali non superiori a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato/corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019;

- i contribuenti che esercitano le attività economiche sospese ex art. 1 DPCM 3 novembre 2020, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da un elevato rischio (**zone rosse**). Per detti soggetti la sospensione è prevista a **prescindere** dai requisiti relativi ai ricavi o alla diminuzione del fatturato.

Termini per il pagamento delle rate per la rottamazione-ter e del saldo e stralcio in scadenza nel 2020 - (Art 4 D.L. n. 157 del 30 novembre 2020) -

Sono prorogati al **1° marzo 2021** i termini per il pagamento:

- delle rate della rottamazione-ter – già differita il 10 dicembre 2020, sempre che le rate scadute nel 2019 siano state regolarmente pagate (le quattro rate della rottamazione-ter scadute nel 2020 (28 febbraio; 31 maggio; 31 luglio e 30 novembre 2020);

- della seconda e terza rata delle somme dovute a saldo e stralcio (31 marzo e 31 luglio 2020).

In assenza di ulteriori determinazioni e chiarimenti da parte dell'Amministrazione Finanziaria, restano fermi i termini – 30 dicembre 2020 – per i versamenti a saldo 2019 dell'IRES e della prima rata di acconto IRES 2020 dovuti dai soggetti IRES con esercizio sociale chiuso al 30 giugno 2020.

Per quanto riguarda il versamento dell'IRAP dovuta dagli stessi soggetti, si ricorda che l'imposta a saldo 2019 e la prima rata di acconto 2020 non devono essere versate (art. 24 del D.L. n. 34/2020 - "Rilancio"). Tuttavia, l'importo della prima rata di acconto è da ritenersi come versato ai fini del calcolo dell'imposta dovuta per il 2020.